



*TESI SEMPLICE*

TESI DI LAUREA

**IL DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE TRA  
LEGISLAZIONE NAZIONALE E GIURISPRUDENZA**

*WWW.TESISEMPLICE.IT*

## SOMMARIO

<b>INTRODUZIONE</b> .....	3
<b>CAPITOLO 1: IL DIRITTO DELL'AMBIENTE</b> .....	7
1.1 INTRODUZIONE AL DIRITTO DELL'AMBIENTE.....	7
1.2 IL DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE .....	10
1.3 AMBIENTE E COSTITUZIONE .....	14
<b>CAPITOLO 2: LA LEGISLAZIONE PENALE AMBIENTALE</b> .....	19
2.1 LA NORMATIVA AMBIENTALE COMUNITARIA .....	19
2.2 LA NORMATIVA AMBIENTALE ITALIANA .....	22
2.2.1 RDL n. 3267 del 1923 .....	25
2.2.2 Legge n. 394 del 1991 .....	28
2.2.3 Legge n. 150 del 1992 .....	30
2.2.4 D.P.R. n. 357 del 1997 .....	35
2.2.5 Legge n. 353 del 2000 .....	38
2.2.6 D.Lgs. n. 152 del 2006 .....	43
<b>CAPITOLO 3: IL REATO AMBIENTALE</b> .....	49
3.1 I NUOVI REATI AMBIENTALI-LEGGE 68/15 .....	49
3.2 IL SOGGETTO ATTIVO DEL REATO .....	53
3.3 IL SOGGETTO PASSIVO DEL REATO .....	56

<b>CAPITOLO 4: LA TUTELA PENALE IN MATERIA DI RIFIUTI</b> .....	57
4.1 DEFINIZIONE DI RIFIUTO .....	57
4.2 SINGOLE FATTISPECIE PENALI .....	62
4.2.1 Violazione del divieto di miscelazione di rifiuti .....	62
4.2.2 La gestione abusiva di rifiuti .....	65
4.2.3 L'abbandono di rifiuti .....	68
4.2.4 La combustione illecita di rifiuti .....	71
<b>CAPITOLO 5: INQUINAMENTO IDRICO</b> .....	76
5.1 DEFINIZIONE DI INQUINAMENTO IDRICO .....	76
5.2 SINGOLE FATTISPECIE PENALI .....	79
5.2.1 Scarico in assenza di autorizzazioni .....	79
5.2.3 Avvelenamento delle acque .....	86
<b>CAPITOLO 6: INQUINAMENTO ATMOSFERICO</b> .....	91
6.1 DEFINIZIONE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO .....	91
6.3 SINGOLE FATTISPECIE PENALI .....	95
6.3.1 Installazione di uno stabilimento in mancanza di autorizzazione o con autorizzazione revocata/sospesa .....	95
6.3.2 Getto pericoloso di cose .....	99
<b>CONCLUSIONI</b> .....	102
<b>BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA</b> .....	104

## INTRODUZIONE

La presente tesi di laurea ha ad oggetto il sistema di tutela penale dell'ecosistema nel sistema giuridico italiano.

Il bene ambiente assume un grado primario, come condizione per l'affermazione gli altri valori connessi alla persona umana, essendo degno di tutela giuridica, sia a livello nazionale che internazionale.

La generale presa di coscienza della fragilità delle risorse naturali, ha imposto l'esigenza di una marcata ed efficace tutela dell'ambiente.

Il coinvolgimento verso la cd. «*questione ambientale*» richiede risposte concrete, non solo a livello Italia, ma anche e soprattutto in uno sguardo internazionale.

Pur nella carenza, nel nostro sistema, della definizione di ambiente, è possibile individuarla nella nozione fornita dal Consiglio CEE nel 1973, dove l'ambiente è definito come «*l'insieme degli elementi che costituiscono il quadro, l'habitat, e le condizioni di vita dell'uomo*».

Inoltre, soprattutto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 151 del 1986, il bene ambiente è considerato come ambiente va considerato come fondamentale, affermando come «una tutela così concepita è aderente al precetto dell'art. 9 Cost., il quale, secondo una scelta operata al più alto livello dell'ordinamento, assume il detto valore come primario cioè come insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro».

Inoltre, nella nostra Costituzione, il termine ambiente è menzionato in un contesto ampio, non di definizione ma nell'ambito della legislazione esclusiva statale, all'art. 117 «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:.....tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

Nella prima parte della tesi si introduce il diritto dell'ambiente e il diritto penale dell'ambiente.

Parlando di diritto ambientale, fino al 2001 non esisteva in Italia una legge che riguardasse, esclusivamente, la disciplina ambientale; a partire da quell'anno, per la prima volta il concetto di ambiente fu introdotto nella nostra Costituzione.

Il diritto ambientale può essere considerata una branca del diritto amministrativo,

essendo caratterizzato dalla presenza di normative settoriali specifiche.

Le norme in materia ambientale hanno come fine la protezione di un bene considerato più importante, ossia la salute e l'integrità fisica dell'uomo.

Il diritto alla salute si configura come un diritto all'ambiente salubre, essendo necessario il nesso tra salute individuale e salubrità ambientale.

Quindi, il diritto alla salubrità dell'ambiente considerato segmentazione del diritto alla salute, è un diritto primario ed assoluto e garantito dalla Costituzione.

Nella seconda parte si passa in rassegna la legislazione penale ambientale, partendo dal RD n. 3267 del 1923 (legge Serpieri) per arrivare al D.Lgs. 152/06 (Codice ambientale).

Ultimo intervento normativo, in ordine cronologico, è il D.Lgs. 152 del 2006 recante norme in materia ambientale, emanato dal governo forza della delega prevista dalla legge 308/2004, allo scopo di risistemare la legislazione in materia.

Con il Codice dell'ambiente, il legislatore ha dato una risposta al bisogno di un'opera di strutturazione e assestamento dell'intera disciplina.

Nella terza parte si parla di reati ambientali e delle novità introdotte dalla legge 68/15.

La legge n. 68 del 2015 costituisce la risposta sanzionatoria, attesa oramai da molto tempo, per contrastare fenomeni criminali che vedono l'ambiente il bene giuridico da tutelare.

Il legislatore ha, quindi, introdotto nel codice penale due nuove figure delittuose, quali l'inquinamento ambientale e il disastro ambientale, avendo recepito la Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008, la quale indica gli elementi di offensività dei reati di cui chiede l'introduzione nei sistemi nazionali.

In conseguenza di ciò, è stato introdotto nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai "Delitti contro l'ambiente" (Libro II, Titolo VI-bis, artt. 452-bis-452-terdecies), all'interno del quale sono contemplate le nuove fattispecie quali: inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico ed abbandono di materiale radioattivo; impedimento di controllo omessa bonifica.

Viene introdotta la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto del reato o che servono a commetterlo e, ove necessario, la bonifica e il ripristino dello stato

dei luoghi.

Alla parte quarta, la tutela ambientale in materia di rifiuti.

Sulla nozione di rifiuto si disegna il limite dell'area di illiceità penale per quanto concerne le incriminazioni contenute nel nuovo Codice ambientale .

Il rifiuto, quindi, rappresenta l'oggetto materiale dell'incriminazione.

La norma che ne definisce la nozione è derivazione comunitaria; fu la direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975 a porre ai legislatori nazionali la necessità di circoscrivere la nozione di rifiuto.

Si passa, quindi, all'esame delle figure delittuose connesse all'illecito trattamento dei rifiuti, quali la violazione del divieto di miscelazione di rifiuti, la gestione abusiva di rifiuti, l'abbandono di rifiuti e la combustione illecita di rifiuti.

Nella quinta parte si affronta il tema dell'inquinamento idrico.

La disciplina dell'inquinamento idrico nell'ordinamento italiano è stata caratterizzata, spesso, per la sovrapposizione di provvedimenti diversi, finalizzati a modificare la legge Merli (L. 319/76) che, secondo una buona parte della dottrina, ha rappresentato fino all'approvazione del D.Lgs. 152/2006, lo strumento normativo più complesso a tutela dell'ambiente.

La tutela dei corpi idrici dall'inquinamento è stata disciplinata dal D.Lgs. 152/1999 e, successivamente, dal D.Lgs. 152/2006.

Il D.Lgs. 152/1999 (ora abrogato) stabiliva degli «stati di qualità ambientale» per i corpi idrici superficiali e per le acque sotterranee, determinando dei parametri per la valutazione della qualità delle acque.

Il D.Lgs. 152/2006 fissa i criteri per l'individuazione dei corpi idrici «significativi» da classificare e attenzionare al fine di realizzare gli obiettivi di qualità ambientale.

Vengono analizzate due fattispecie criminose: Scarico in assenza di autorizzazioni e Avvelenamento delle acque.

Nella sesta e ultima parte si affronta il tema dell'inquinamento atmosferico.

L'inattività del legislatore riguardo alle tematiche ambientali perdura fino all'emanazione della legge 615/1966, riconosciuta come il primo, vero, intervento legislativo nell'ambito dell'inquinamento atmosferico, e rubricata "Provvedimenti

contro l'inquinamento atmosferico", nota anche come legge antismog.

Si tratta di una disciplina che, per la prima volta, prende in esame la questione dell'inquinamento generato da tre diversi tipi di attività, vale a dire quello provocato da impianti industriali, quello provocato da impianti termici, e, infine, quello prodotto dalla circolazione dei veicoli motorizzati, con il fine di proteggere e tutelare la salubrità dell'aria e la salute dei cittadini.

Vengono esaminate due fattispecie quali l'installazione di uno stabilimento in mancanza di autorizzazione o con autorizzazione revocata/sospesa e il getto pericoloso di cose.

# CAPITOLO 1: IL DIRITTO DELL'AMBIENTE

## 1.1 INTRODUZIONE AL DIRITTO DELL'AMBIENTE

Il diritto dell'ambiente è il complesso di norme che limita e coordina le attività umane, affinché esse non producano danni all'ambiente stesso.

E' un area del diritto che si occupa di codificare norme e regolamenti a protezione dell'ambiente.

Potremmo definire il diritto dell'ambiente come «*insieme di norme generali e di leggi speciali appartenenti a differenti rami del diritto, che hanno quale fine comune la tutela del bene ambiente e la repressione di comportamenti lesivi di tale bene*»<sup>1</sup>.

La fonte primaria del diritto dell'ambiente è la Costituzione con l'articolo 9 e l'articolo 32.

A seguire, le leggi ordinarie emanate dal Parlamento, i decreti legge e i decreti legislativi.

Le leggi regionali sono poste sullo stesso piano delle leggi ordinarie. Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le Regioni hanno una competenza legislativa concorrente, che si esplica, tra le altre, nelle materia della «*tutela della salute*», dell'«*alimentazione*», della «*protezione civile*» e della «*valorizzazione dei beni culturali e ambientali*»<sup>2</sup>.

Accanto alle leggi ordinarie abbiamo le direttive e i regolamenti dell'UE.

I regolamenti producono effetti immediati su ciascun Stato membro, e non necessitano di atti formali.

Le direttive richiedono misure di esecuzione formali, obbligando gli Stati membri ad uniformare la legge nazionale a essa.

---

<sup>1</sup> Pasqualini Salsa C., *Manuale di diritto ambientale*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2011, p. 18.

<sup>2</sup> Nespore S., De Cesaris A.L., *Codice dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2011, pp 116-117.

Gerarchicamente inferiori ai regolamenti e alle direttive sono i regolamenti, atti del potere esecutivo emanati per dare applicazione ad una legge e che non possono modificare o abrogare quanto previsto dalla legge stessa.

Le circolari, atti amministrativi emesse per fornire interpretazione ad una legge o ad un atto avente forza di legge, seguono gerarchicamente i regolamenti; per ultimo, gli usi e le consuetudini.

Il diritto dell'ambiente è, primariamente, prodotto da fonti sovranazionali, le quali si traducono in convenzioni, la più nota delle quali è quella di Rio del 1992<sup>3</sup>.

A Rio, nel 1992, si tenne la Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, nota come Summit della Terra, che vide la partecipazione di 172 rappresentanze governative; al termine della conferenza, vennero adottati 5 documenti fondamentali tra i quali la Convenzione quadro delle Nazioni Unite per i cambiamenti climatici (UNFCCC)<sup>4</sup>.

È esatto affermare che la parte prevalente del diritto dell'ambiente è di derivazione comunitaria.

Rimanendo nell'ambito del diritto interno, il concetto stesso di diritto all'ambiente, inserito nel novero dei diritti fondamentali della persona, è sancito con la sentenza della Corte Costituzionale 210/87, attraverso la quale: *«Va riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione. Si tende, cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e*

---

<sup>3</sup> Rossi G., *L'ambiente e il diritto*, p. 8, Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente, Anno 2015, Numero 2.

<sup>4</sup> Hussen A., *Principles of environmental economics and sustainability*, London, New York, Routledge, 2019.

*vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni. Ne deriva la repressione del danno ambientale cioè del pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare), che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente. Trattasi di valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.), alla stregua dei quali, le norme di previsione abbisognano di una sempre più moderna interpretazione. E la direttiva comunitaria impegna lo Stato in maniera rilevante ad una considerazione coordinata dell'ambiente, alla esecuzione tempestiva e corretta degli impegni assunti e all'apprestamento delle misure opportune, necessarie ed indispensabili»<sup>5</sup>.*

Il diritto dell'ambiente è una materia disomogenea e complessa, che configura un insieme di disposizioni finalizzate a garantire un'adeguata tutela ad un bene primario e costituzionalmente garantito.

Un doveroso richiamo merita il D.Lgs 152/06 recante «*Norme in materia ambientale*» e noto come «*Testo Unico Ambientale*», originariamente formato da sei singole parti, per un totale di 318 articoli e 45 allegati, che negli ultimi anni ha subito decine di modifiche.

---

<sup>5</sup> [www.consiglio.provincia.tn.it](http://www.consiglio.provincia.tn.it)

## 1.2 IL DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

L'ambiente, e le sue componenti, sono oggetto di tutela penale.

Le valutazioni precedenti, in merito alla configurazione del diritto ambientale, sono valide anche per quel che riguarda l'individuazione del «*diritto penale dell'ambiente*». Identificare un diritto penale dell'ambiente ha il compito ad individuare le disposizioni di tutela dell'ambiente che includono sanzioni penali quale effetto della loro inosservanza<sup>6</sup>.

Non è possibile, comunque, creare una classificazione organica di norme in un ambito di diritto penale dell'ambiente.

Le norme di tutela ambientale che prevedono sanzioni penali sono ricomprese in un complesso non ordinato e non omogeneo di disposizioni, emanate in tempi diversi. Questa peculiarità non consente al diritto penale dell'ambiente di conquistare un'autonomia che non ha.

C'è da considerare che, una buona parte delle disposizioni penali in materia di tutela ambientale, siano state emesse in attuazione di direttive comunitarie.

Parte della dottrina considera la normativa penale ambientale come semplice mezzo per il conseguimento di una tutela dell'ambiente, che sarebbe propria del diritto amministrativo.

Secondo tale linea, lo scopo del legislatore sarebbe proteggere, in sede amministrativa, l'ambiente.

La tutela dell'ambiente sarebbe assegnata al diritto amministrativo, mentre il diritto penale agirebbe a creare i presupposti necessari per l'esercizio della stessa.

Il diritto penale dell'ambiente riguarda esclusivamente l'individuazione di criteri interpretativi di principi generali del diritto penale, aventi in comune l'intento di tutela dell'ambiente.

---

<sup>6</sup> Ramacci L., *Diritto penale dell'ambiente*, Piacenza, La Tribuna, 2017, pp 99-101.

Considerando che, il diritto penale si caratterizza non solo per la sua finalità repressiva, ma anche per scopi di crescita sociale che lo Stato persegue, le disposizioni penali di tutela ambientale sono orientate al miglioramento della qualità della vita sociale, nonché alla repressione e prevenzione di quei comportamenti che danneggiano l'oggetto della tutela.

L'impegno profuso, recentemente, dal legislatore alle necessità di tutela ambientale conferma anche l'evoluzione del diritto penale, che prevede come penalmente rilevanti comportamenti considerati non meritevoli di tutela.

In base a queste considerazioni, bisogna sottolineare come la tutela penale dell'ambiente rifletta, nella pratica, una maggiore presa di coscienza sociale dei problemi ambientali.

Le disposizioni penali ambientali si inseriscono, prevalentemente, nel dominio del diritto penale complementare e, residualmente, nel diritto penale fondamentale.

Il diritto penale ha, come cardine, il principio della legalità, nel senso che solo la legge può stabilire ciò che è reato e ciò che non lo è; a tal proposito, nel diritto penale dell'ambiente risalta la questione delle cd. norme penali in bianco.

La norma penale è quella norma contraddistinta dal fatto di essere composta da un precetto indeterminato e una sanzione, invece, determinata, a differenza delle normali norme di legge composte da precetto e sanzione determinati.

Un esempio classico di norma penale in bianco è ravvisabile all'art. 650 c.p. il quale recita «*Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206*»<sup>7</sup>.

Osserviamo come il precetto è formulato in modo generico, dovendo quindi essere completato da atti normativi di grado inferiore (es. regolamenti).

In definitiva, un elenco di tutte le norme penali a tutela dell'ambiente è, sostanzialmente, impossibile.

---

<sup>7</sup> Ramacci F., *Codice penale e leggi complementari*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 365.

A differenza di altri paesi europei, il legislatore italiano ha disposto le diverse norme incriminatrici al di fuori dal codice penale, dapprima associandole alle norme che via via venivano emesse, successivamente, nel 2006, raggruppandole in un Testo Unico Ambientale.

Quindi, nonostante le azioni dirette alla riunificazione sfociati con il suddetto Testo Unico, la normativa appare ancora dispersa in una molteplicità di disposizioni *extra codicem*, la sovrapposizioni delle quali produce incertezza e confusione.

In Italia, così come anche nel resto dell'Europa, il diritto penale dell'ambiente è stato elaborato come accessorio al diritto amministrativo; in conseguenza di ciò, il diritto penale dell'ambiente acquisisce un carattere meramente sanzionatorio, pur escludendo delle eccezioni<sup>8</sup>.

C'è, poi, da considerare che in materia di tutela penale dell'ambiente, va menzionato il non infrequente intervento del legislatore regionale.

Giova ricordare che in base a quanto previsto dalla Costituzione (articoli 3, 25, 117 e 120), la legislazione regionale non può intervenire in materia penale poiché la fonte del potere punitivo si fonda nella sola legislazione statale.

Non di rado accade che, proprio a causa di interventi delle Regioni, alcune disposizioni di legge non abbiano applicazione omogenea nelle diverse parti del territorio nazionale.

Un esempio concreto dell'influenza data dalla legislazione regionale è individuabile nel contenuto del D.Lgs. 152/06 che, alla parte terza, all'art. 53 prevede «1. *Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.* 2. *Per il conseguimento delle finalità di cui al*

---

<sup>8</sup> Catenacci M., *I reati ambientali e il principio di offensività*, Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente, Anno 2010 n. 0.

*comma 1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono. 3. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione»<sup>9</sup>.*

Alla disomogeneità delle disposizioni penali in materia di tutela dell'ambiente, si accosta l'uso di richiami ad altre disposizioni, precetti enunciati in maniera generica, e sanzioni non adeguate alla gravità della condotta.

Di conseguenza, l'interpretazione delle norme non sempre è agevole.

Tale attività, quindi, produce incertezze originate dall'adozione di criteri interpretativi lontani dalle intenzioni del legislatore e che determinano, di frequente, contrasti giurisprudenziali.

L'effetto è quello di stimolare nuovi interventi da parte del legislatore, aventi l'intento di avversare indirizzi giurisprudenziali non graditi.

---

<sup>9</sup> Aruta Improta A., *La tutela risarcitoria contro i danni ambientali tra direttiva 2004/35/CE e D.lgs. 152/2006*, Canterano, Aracne, 2018.

### 1.3 AMBIENTE E COSTITUZIONE

La prima forma di tutela dell'ambiente, all'interno del territorio italiano, è databile ai primi del 1900; si trattò di una tutela indiretta in quanto ricollegabile alla tutela delle bellezze naturali e degli immobili di interesse storico-artistico, con la legge 778/22. Durante il periodo fascista vennero tutelati i parchi, i giardini e le bellezze d'insieme con la legge 1497/39, non più in vigore, che all'art. 1 recitava: «Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico: 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze»<sup>10</sup>.

C'è da ricordare che, quando la Costituzione italiana entrò in vigore, non menzionava il concetto di ambiente come un diritto o un interesse della collettività.

Scrivendo la Costituzione, tra il 1946 e il 1947, i costituenti tralasciarono del tutto la nozione di ambiente, in un momento storico nel quale non poteva esistere nessuna presa di coscienza dei danni prodotti dall'azione umana al patrimonio naturale e dei grandi mutamenti che avrebbero influito sul pianeta.

Così, nell'articolo 9 della Costituzione, ci si limitò a prevedere l'impegno della Repubblica a tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Tale mancanza è da individuare in due motivazioni principali.

In primo luogo, il contesto storico in cui è stata approvata la Costituzione; l'interesse era orientato alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

---

<sup>10</sup> Legge 11 giugno 1922, n. 778 "Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico" in GU n.148 del 24-6-1922.

In secondo luogo, alla fine della seconda guerra mondiale, l'Italia aveva un'espansione urbanistica limitata e l'economia prevalente era agricola<sup>11</sup>.

Soltanto con la L. Cost. 3/2001, nella Carta costituzionale rinveniamo i termini «ambiente» ed «ecosistema» senza avere una definizione delle stesse.

In merito alla nozione di ambiente nella Costituzione, si possono individuare essenzialmente due articoli ad esso collegabili; il 9 e il 32.

L'articolo 9 tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della Nazione, mentre l'articolo 32 tutela la salute.

Il collegamento tra l'art. 9 e l'art. 32 è ribadito anche dalla Corte Costituzionale, precisando come l'ambiente «è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un 'habitat' naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto»<sup>12</sup>.

L'art. 9 della Costituzione è da sempre accostato con l'art. 32, nel quale la salute viene qualificata come diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Dottrina e giurisprudenza, nel tempo, hanno ricompreso nell'ambito della tutela della salute pubblica il «diritto alla salubrità dell'ambiente».

Tale collegamento esprime il forte legame che si instaura tra la persona e l'ambiente in cui vive e, quindi, ogni atto che comprometta l'integrità e la salubrità di questo, si riversa anche sugli aspetti riguardanti la salute umana.

È necessario che la tutela della salute degli individui passi inevitabilmente attraverso il riconoscimento di un diritto ad un ambiente salubre.

---

<sup>11</sup> Lungaresi N., *Diritto dell'ambiente*, Cedam, Padova, 2017, pp 3 e ss.

<sup>12</sup> Corte Cost. sent. 641 del 17 dicembre 1987 in pluris-cedam.utetgiuridica.it

La legislazione e la giurisprudenza hanno, nel tempo, elaborato varie forme di tutela dell'ambiente, il cui fondamento si riaggancia all'affermazione della Corte Costituzionale secondo la quale l'ambiente è un valore costituzionale che informa il nostro sistema, indipendentemente dalla presenza di un espresso riferimento testuale in Costituzione.

La nozione di ambiente è stata, ufficialmente, inserita in Costituzione a seguito della riforma del titolo V, approvata dal Parlamento.

Tale riforma, ha trasformato radicalmente l'assetto del governo territoriale, modificando i rapporti tra centro e periferia<sup>13</sup>.

Nel determinare le competenze legislative fra Stato e regioni, l'articolo 117 richiama il concetto di ambiente in due diverse sedi.

L'articolo 117, II comma, lettera s), stabilisce che la «*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*» è materia di competenza esclusiva della legge statale.

Il III comma include la «*valorizzazione dei beni culturali e ambientali*» fra le materie di competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni.

Comunque, anche dopo la riforma, la Corte Costituzionale ha confermato come l'ambiente, in quanto valore costituzionale, va tutelato e ad esso devono ispirarsi i diversi enti territoriali; l'ambiente, pur considerato come bene unitario, non è ben definito.

Le costituzioni, pur essendo atti normativi supremi, non sono immutabili e subiscono il passare del tempo.

Le Corti costituzionali sono chiamati mantenere le disposizioni costituzionali, in una costante dialettica con l'attività legislativa.

In tutti i casi, i testi delle costituzioni necessitano di una periodica revisione, al fine di preservare il carattere di sintesi dei valori fondanti.

---

<sup>13</sup> Bassanini F., Tiberi G., *La Costituzione europea. Un primo commento*, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 45 e ss.

Ovviamente la «*manutenzione*» costituzionale richiede leggi di revisione alla Costituzione che, in effetti, è piuttosto trascurata in Italia; il ridotto numero di leggi di revisione costituzionale approvate dal 1947 a oggi ne sono una dimostrazione.

Il testo attualmente in vigore dell'art. 9 della Costituzione si limita a disporre la promozione dello «*sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica*» e la tutela del «*paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione*».

Mancando un chiaro riferimento all'ambiente, all'ecosistema e alla biodiversità, la Corte Costituzionale, interpretando l'art. 9, di concerto con l'art. 32, ha riconosciuto la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo.

E' dal 2019, che giace in Senato un disegno di legge costituzionale al fine di rendere chiaro ciò che adesso è possibile ricavare solo in via interpretativa; tale disegno si intitola «*Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni*».

Per meglio comprendere, giova riportare alcuni passi dell'audizione di Giorgio Grasso<sup>14</sup> il quale ha dichiarato «*Quanto al merito, penso che sia molto opportuno intervenire finalmente sull'articolo 9 della Costituzione per affiancare alle previsioni esistenti norme che riguardino la tutela costituzionale dell'ambiente, un concetto la cui importanza, quando la Costituzione fu scritta, sfuggì ai nostri Padri costituenti, senza che ciò possa rappresentare, ai nostri occhi, un motivo di rimprovero, visto che essi non potevano certamente prevedere tutti i cambiamenti, le trasformazioni e gli sviluppi che hanno toccato il nostro Pianeta e che hanno fatto dell'ambiente (e della sua tutela) un problema assolutamente cruciale, non solo per il diritto costituzionale, forse il problema dei problemi, scusando il bisticcio di parole.*

---

<sup>14</sup> Docente di Istituzioni di diritto pubblico all'Università dell'Insubria a Como.

*Per rendersene conto, basti qui citare le belle pagine di Hans Jonas, sul principio responsabilità, dove si afferma che di fronte all'uso sconsiderato dell'ambiente e alla sua devastazione si profila oggi una situazione di non ritorno e la necessità di assumere la responsabilità per le generazioni future e la condizione della natura sulla terra, pena la mancata realizzazione dell'idea stessa di uomo»<sup>15</sup>.*

WWW.TESISEMPLICE.IT

---

<sup>15</sup> <https://www.uninsubria.it/notizie/la-tutela-dell%E2%80%99ambiente-nell%E2%80%99articolo-9-della-costituzione-giorgio-grasso-ascoltato-senato>.

## CAPITOLO 2: LA LEGISLAZIONE PENALE AMBIENTALE

### 2.1 LA NORMATIVA AMBIENTALE COMUNITARIA

La normativa comunitaria, nell'ambito della tutela ambientale, ha acquisito un'importanza di fondamentale rilievo ed ha influito in maniera incisiva nello sviluppo della legislazione in materia.

Per comprendere al meglio il contesto legislativo, è cruciale fare riferimento alla normativa comunitaria in genere, e ai suoi collegamenti con la legislazione nazionale.

Gli atti comunitari si classificano in regolamenti, direttive e decisioni individuali.

I regolamenti sono atti normativi di portata generale, direttamente applicabili negli ordinamenti degli Stati membri (art. 288, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'UE) e indirizzati a categorie di destinatari astrattamente determinate; costituiscono una fonte principale di diritto comunitario.

Le norme previste nei regolamenti sono obbligatorie in tutti gli elementi e non richiedono (a differenza delle direttive) l'approvazione di provvedimenti nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, in quanto immediatamente applicabili<sup>16</sup>.

Le direttive sono finalizzate al raggiungimento di uno specifico risultato da parte dello Stato membro che, pur essendo vincolato, può definire i mezzi per renderle operative.

Le direttive rappresentano uno strumento flessibile e rientrano nel diritto secondario dell'UE; una volta emesse, vengono recepite nel diritto dei paesi membro per poter essere applicate.

L'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'UE dispone che una direttiva è vincolante per i paesi destinatari per quel che concerne lo scopo da raggiungere.

---

<sup>16</sup> Iorio G., *Prime pagine di diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2012, pp 52-53.

La decisione, assieme al regolamento e alla direttiva, è una delle fonti del diritto dell'Unione Europea<sup>17</sup> ed è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi, a portata individuale; può rivolgersi sia agli Stati aderenti alla UE, sia a persone fisiche o giuridiche, imponendo un obbligo pecuniario a carico di persone fisiche o giuridiche e rappresentando, così, un titolo esecutivo<sup>18</sup>.

Il trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato il 25 marzo 1957, è definito Trattato di Roma.

Il Trattato di Roma del 1957 non conteneva nessun riferimento riguardo alle competenze comunitarie nel settore ambientale.

Pur tuttavia, una maggiore sensibilità in merito ai problemi ambientali, maturata a partire dai primi anni 70, spinse a riconoscere la necessità di sviluppare una politica comunitaria in questo settore.

La comunità europea, fino al 1972, ha limitato i suoi interventi a quelli connessi alle necessità di crescita e sviluppo del mercato comune.

Nel 1987, il Trattato di Roma è stato integrato attraverso l'Atto Unico Europeo che ha aggiunto il Titolo VII sull'ambiente, alla parte terza dello stesso Trattato.

L'Atto Unico Europeo costituisce un complesso di disposizioni, che integrano e completano i tre trattati istitutivi della comunità europea.

I propositi dell'Atto Unico, entrato in vigore il 1° luglio 1987<sup>19</sup>, erano molteplici: *in primis* la realizzazione del mercato interno, uno spazio senza frontiere entro il quale fosse garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, e dei capitali; lo sviluppo della politica sociale; il consolidamento della cooperazione monetaria; l'introduzione nel Trattato istitutivo di norme in materia di tutela dell'ambiente.

---

<sup>17</sup> Art. 288 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

<sup>18</sup> Art. 299 *Ibidem*.

<sup>19</sup> G.U.C.E. 29 giugno 1987 n. 169.

L'articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ai primi due punti prevede: «1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: - salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, - protezione della salute umana, - utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, - promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. 2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo»<sup>20</sup>.

Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 174, la politica comunitaria si basa su questi principi: 1) Principio di precauzione, in base al quale vanno presi tutti i provvedimenti necessari per scongiurare danni all'ambiente; 2) Principio dell'azione preventiva, orientato alla definizione di misure atte a contenere il rischio di danni all'ambiente; 3) Principio della correzione dei danni cagionati all'ambiente; 4) Principio del «chi inquina paga» in base al quale chi produce un danno ambientale è tenuto al risarcimento.

Quindi, la politica della Comunità in materia ambientale persegue obiettivi di tutela e sviluppo della qualità dell'ambiente, adottando misure finalizzate a risolvere le questioni ambientali a livello regionale e mondiale.

---

<sup>20</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12002E174&from=IT>

## 2.2 LA NORMATIVA AMBIENTALE ITALIANA

Non è possibile passare in rassegna la normativa penale ambientale italiana.

Il diritto penale ambientale si colloca nell'ambito dell'ordinamento giuridico penale, all'interno del quale si differenzia in funzione dell'oggetto della tutela.

Il diritto penale ambientale possiede una caratteristica peculiare, costituita dalla stretta connessione tra fonti penali e norme di diritto amministrativo.

Infatti, escludendo rare eccezioni, non si individuano nel settore in esame norme incriminatrici che non rimandino il compito di circostanziare il proprio limite di operatività ad atti amministrativi o a norme che regolamentano questi ultimi<sup>21</sup>.

Possiamo affermare che il diritto penale dell'ambiente rappresenta un insieme di fattispecie «*aggregate*» a complessi amministrativi, secondo gli schemi propri del *Verwaltungsstrafrecht* (il diritto penale amministrativo tedesco).

La forte connessione della disciplina penale in materia ambientale dalla normativa extrapenale di settore rappresenta l'effetto associato di due diversi fattori: 1)

L'attinenza del diritto penale ambientale italiano al diritto complementare; 2) Il carattere compositivo che la tutela assume in questo settore<sup>22</sup>.

La connessione tra tutela penale e normativa amministrativa fonda la propria giustificazione nella difesa efficace, che la pubblica amministrazione ha l'obbligo di esercitare.

La tutela dell'ambiente deve essere inserita in un'ampia prospettiva, che abbia come fine quello di adeguare esigenze contrapposte.

---

<sup>21</sup> Catenacci M., *La tutela penale dell'ambiente: contributo all'analisi delle norme penali a struttura sanzionatoria*, Padova, CEDAM, 1996, pp 148-56.

<sup>22</sup> Bernasconi C., *Il reato ambientale: tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, ETS, 2008, p. 220.

La forte concatenazione tra norme incriminatrici e atti amministrativi è frutto di un rapporto di interazione tra la gestione dei conflitti e la repressione delle attività illecite. Quindi, il raccordo tutela penale-tutela amministrativa fonda la propria giustificazione nella necessità di mediare, sia in ambito preventivo che in ambito repressivo, le esigenze che girano attorno ad una molteplicità di beni, degni di tutela<sup>23</sup>.

La complessità e la disomogeneità delle disposizioni in materia penale ambientale, ha prodotto la necessità di guardare ad esse con un visione che tenesse in considerazione la loro peculiarità.

C'è da considerare, poi, che la maggior parte delle disposizioni penali in tema di protezione ambientale sono state promulgate come attuazione di direttive comunitarie.

Fine del legislatore, dunque, è quello di attuare una tutela dell'ambiente in ambito amministrativo, nella quale il «*bene ambiente*» non è l'oggetto della tutela principale ma viene collocato in secondo piano.

Assecondando questa linea, la tutela dell'ambiente sarebbe assegnata al diritto amministrativo, mentre il diritto penale agirebbe a creare le condizioni necessarie per l'esercizio della stessa.

In conseguenza di ciò, la produzione normativa in materia è disordinata e caotica, non contemplando il necessario coordinamento tra le diverse disposizioni.

In sostanza, possiamo affermare che il diritto penale dell'ambiente riguarda esclusivamente i criteri interpretativi comuni di principi generali del diritto penale applicabili alla tutela ambientale<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Dolcini E., Marinucci G., *Costituzione e Politica dei beni giuridici*, RIDPP, 1994, pp 55-57

<sup>24</sup> Dell'Anno P., Picozza E., *Trattato di diritto dell'ambiente*, Assago, CEDAM, 2012, pp. 375 e ss.

In tutti i casi, l'idea del legislatore è sempre stata quella di rendere organica e ordinata l'intera normativa razionalizzandola in un unico codice o, comunque, di rivedere il codice penale introducendo una parte speciale riservata ai reati ambientali.

Una delle tappe più significative è quella che ha portato alla emanazione del D.Lgs. 152/06, meglio conosciuto come Codice dell'Ambiente o Testo Unico Ambientale (TUA).

Il TUA, che consta in totale di 318 articoli, è organizzato in cinque parti, a loro volta divise in sezioni, titoli e capi: Parte I (artt. 1 - 3-sexies): Disposizioni Comuni; Parte II (artt. 4 - 36): Procedure per la valutazione ambientale strategica, per la valutazione di impatto ambientale e per l'autorizzazione integrata ambientale; Parte III (artt. 53 - 176): Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche; Parte IV (artt. 177 - 266): Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; Parte V (artt. 267 - 298): Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera; Parte VI (artt. 299 - 318): Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente<sup>24</sup>.

Dalla sua emanazione, il Codice dell'Ambiente ha subito numerose modifiche, prevalentemente per la necessità di adattare i contenuti alle novità emanate in ambito comunitario.

Molte di queste disposizioni sono rappresentate da una serie di leggi speciali, le più importanti delle quali sono il codice dei beni culturali e del paesaggio e la legge-quadro sulle aree protette.

A queste, bisogna accostare i reati ambientali già previsti dal codice penale, quali ad esempio incendio boschivo, inondazione, frana e valanga, avvelenamento di acque e sostanze alimentari.

---

<sup>24</sup> Passadore L., *Il testo unico ambientale e norme complementari*, Venezia, Hyper, 2019, pp 13 e ss.

Una buona fetta delle norme incriminatrici in materia ambientale è contenuta nel codice penale.

A differenza delle norme incluse nel Testo Unico Ambientale, i reati ambientali previsti dal codice penale sono configurabili come delitti, con tutte le conseguenze che ne derivano in merito all'entità della sanzione.

La porzione più rilevante delle disposizioni codicistiche è collocata nel libro II, sotto i titoli «*Delitti contro l'incolumità pubblica e Delitti contro il sentimento degli animali*».

Nella concreta esecuzione delle disposizioni in materia di tutela ambientale, bisogna considerare il non sporadico intervento del legislatore regionale, al quale molte disposizioni rimandano per la circoscrizione di singoli aspetti della materia.

C'è da ricordare, comunque, che la legislazione regionale non può intervenire in ambito penale essendo, tale ambito, di competenza statale.

Pur nei limiti di competenza, spesso in virtù degli interventi del legislatore regionale, alcune disposizioni di legge hanno diverse applicazioni in zone diverse del territorio italiano.

Tutto ciò determina una doppia conseguenza; da un lato si favorisce l'adesione di norme alla situazione locale; dall'altro c'è il rischio di produrre una diversità di trattamento rispetto ad identiche fattispecie creando delle vere e proprie «*zone franche*».

### **2.2.1 RDL n. 3267 del 1923**

Il Regio Decreto Legislativo n. 3267 del 30 dicembre 1923, denominato «*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*», è anche noto come legge Serpieri<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Arrigo Serpieri, 1877-1960.

Arrigo Serpieri, economista e agronomo, si fece promotore di una legge che, per l'epoca, aveva degli aspetti rivoluzionari<sup>26</sup>.

La legge Serpieri rappresenta ancora oggi la fonte principale che disciplina il settore dei boschi e dei terreni montani.

È la legge del riordino in materia di boschi e di terreni montani, rappresentando, nella pratica, la legge che ha ispirato tutta la legislazione forestale successiva, compresa anche la legislazione regionale, armonizzando la funzione produttiva del bosco con quella protettiva e imponendo nuovi vincoli e limitazioni.

Scopo principale di tale legge è impedire la denudazione dei terreni, la modificazione della loro stabilità e l'alterazione del regime delle acque.

Con questa legge, il «vincolo forestale» previsto dalla legge del 1877<sup>27</sup> viene sostituito dal nuovo «vincolo idrogeologico», ottimizzando gli aspetti connessi all'economia montana per assicurare la stabilità del territorio e la regimentazione delle acque, proteggendo, altresì, le formazioni boschive.

A distanza di quasi cento anni, la legge Serpieri costituisce un complesso normativo di forte interesse perché, anche se focalizzata sulla tutela del patrimonio boschivo e forestale, in essa viene già evidenziata la connessione tra la tutela del suolo e quella delle acque; infatti all'art. 1: «Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque».

---

<sup>26</sup> Checco A., *Banca e latifondo nella Sicilia degli anni Trenta*, Napoli, Guida, 1983, p. 210.

<sup>27</sup> Legge 20 giugno 1877, n. 3917 "Legge forestale", GU n.161 del 11-7-1877.

Comunque, il R.D. 3267/23, pur regolamentando primariamente i terreni coperti da boschi, non valuta il patrimonio boschivo soltanto dal punto di vista economico, e neanche come bene a carattere ecologico-naturalistica, ma considera la funzione del patrimonio boschivo in rapporto all'assetto idrogeologico.

La tutela del patrimonio boschivo è giustificata dal fatto che gli alberi, per mezzo delle radici, oltre a frenare il decorso delle acque, esercitano una funzione di protezione dei terreni.

Si tratta, dunque, di una legge ingegneristica nella quale «*il bosco non è un fine ma un mezzo, anzi uno dei mezzi con cui la protezione ecologica del terreno può essere raggiunta*»<sup>28</sup>.

I punti cardine della legge Serpieri sono, essenzialmente, tre: A) La bonifica realizzata deve essere integrale: sono considerate pubbliche, e quindi a carico dello Stato, non soltanto le opere di bonifica idraulica ma anche la costruzione delle infrastrutture necessarie a consentire un uso razionale del territorio; i privati hanno il dovere di eseguire le opere di miglioramento, sia pure con l'apporto economico statale; B) Le opere di bonifica devono essere pianificate sistematicamente: è previsto un piano generale per le aree da sottoporre a bonifica; C) I privati sono chiamati a partecipare alla bonifica tramite la formazione di un consorzio di bonifica, costituito dai proprietari utenti della bonifica; il consorzio, dopo aver predisposto un piano di bonifica, dovrà rimanere attivo per gestire e migliorare le reti di scolo e di irrigazione; per il finanziamento delle sue attività, ha il diritto di ottenere contributi consortili, proporzionati al beneficio che essi ottengono dalla bonifica stessa.

Alla legge Serpieri sono succedute numerose altre leggi che, pur apportando modifiche, non ne hanno alterato la fisionomia originale; tra queste, la L. 25-7-1952, n.991, che istituisce i consorzi di bonifica montana.

---

<sup>28</sup> Abrami A., *Le aree boscate nel governo del territorio-ambiente*, Roma, Macchia, 1995, p. 597.

## 2.2.2 Legge n. 394 del 1991

La legge 6 dicembre 1991, n. 394<sup>29</sup>, in attuazione delle previsioni costituzionali (artt. 9 e 32) in merito alla tutela del paesaggio e della salute, circoscrive determinate aree del territorio nazionale al fine di valorizzare e proteggere il patrimonio naturale.

Tale legge è il frutto di un compromesso, che cerca di equilibrare le necessità legate allo sviluppo economico e quelle di tutela dell'ambiente.

Le aree naturali protette sono classificate in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali statali o regionali e aree protette marine<sup>30</sup>.

La legge 394 si ispira ad un principio biocentrico, in quanto la natura viene tutelata come valore intrinseco.

Emanata con lo scopo di istituire e gestire aree naturali protette, promuove la valorizzazione delle risorse naturali del paese.

Con tale legge è predisposto un sistema di tutela di determinati territori, al fine della:

*«a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici».* (Art. 1, comma III)

---

<sup>29</sup> Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", GU n.292 del 13-12-1991 - Suppl. Ordinario n. 83.

<sup>30</sup> Pelissero M., *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 365.

Il merito della legge 394 è quello di aver attuato una tutela diversificata mediante un sistema di zonizzazione, basato sulla diversa destinazione delle aree naturali all'interno del parco, in rapporto al loro valore ambientale, scientifico e storico.

Il contemperamento delle diverse tendenze regionaliste e centraliste, ha consentito una sintesi e un equilibrio dei diversi provvedimenti legislativi regionali e statali<sup>31</sup>.

Un altro fondamentale apporto è dato dall'art. 2, che considera le zone soggette a tutela in senso unitario, costituendo il sistema delle aree naturali protette: «1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. 2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati». La distinzione tra parchi nazionali e parchi regionali testimonia l'intenzione da parte del legislatore di distinguere tra due diversi tipi di interesse, tenendo in considerazione il criterio dell'importanza naturalistica.

---

<sup>31</sup> Feola M., *Ambiente e democrazia*, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 77 e ss.

Successivamente all'entrata in vigore della legge 394/91, ai Parchi nazionali storici, quali il Gran Paradiso (1922), d'Abruzzo (1923), Circeo (1934), Stelvio (1935), e quello della Calabria istituito nel 1968 e ora incluso nel Parco nazionale della Sila, si sono aggiunti i 5 parchi contemplati dalla legge stessa, quali quello del Cilento e Vallo di Diano (1995), del Gargano (1995), della Majella (1995), del Gran Sasso e Monti della Laga (1997), della Val Grande (1997) e del Vesuvio (1998), ed altri sei nuovi parchi: Arcipelago Toscano (1995), Foreste Casentinesi (1999), Dolomiti Bellunesi (1999), Val Grande (1994), Golfo di Orosei e Gennargentu (1998), Aspromonte (1999).

### 2.2.3 Legge n.150 del 1992

La legge 7 febbraio 1992, n. 150 è rubricata come "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica"<sup>32</sup>.

La Convenzione di Washington, siglata nel 1973 ma efficace dal 1° luglio 1975, è una convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche a rischio di estinzione; lo scopo basilare della Convenzione è quello di assicurare che, dove possibile, lo sfruttamento commerciale internazionale di una specie di fauna o flora sia sostenibile e compatibile con il ruolo ecologico che la specie ricopre.

Nelle appendici di tale convenzione, denominata anche CITES, sono catalogate più di 30.000 specie di animali e piante.

---

<sup>32</sup> In GU Serie Generale n.44 del 22-02-1992.

I limiti imposti dal CITES riguardano sia gli esemplari vivi, che morti, nonché i prodotti derivati.

E' applicata nell'intero ambito UE per mezzo di regolamenti; i regolamenti in vigore nell'Unione europea per la Cites sono il regolamento (Ce) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, riguardante la tutela di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, inclusi gli allegati di tale regolamento contenenti un elenco di specie soggette a commercio disciplinato; il regolamento di attuazione (Ce) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio<sup>33</sup>.

L'Italia ha regolamentato i reati riguardanti l'applicazione della Convenzione e dei regolamenti Comunitari per mezzo della legge 7 febbraio 1992 n. 150; vengono imposti limiti più stringenti riguardo a quelli contenuti nella Convenzione e nei regolamenti Comunitari quali la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possano costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, l'obbligo di tenuta di un registro per le attività commerciali che detengano esemplari vivi, morti, parti o derivati di specie elencate negli allegati A e B del regolamento n. 338/97.

L'articolo 1 della legge 150/1992 prevede: « 1. *Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto*

---

<sup>33</sup> Castignone S., L. Lombardi Vallauri, Trattato di biodiritto. *La questione animale*, Milano, Giuffrè, 2012, pp 688 e ss.

certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni)). 3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello

*Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria»*<sup>34</sup>.

Quindi, all'articolo 1 è punita l'importazione, l'esportazione o riesportazione, la vendita, il trasporto o la semplice detenzione di esemplari annoverati nell'allegato A, appendice I e nell'allegato C, parte 1 del regolamento Cee n. 3626/82; per questi esemplari è imposto il divieto totale di detenzione o di vendita.

Le pene passano dall'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni, all'arresto da sei mesi a due anni e congiuntamente con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila; se il reato è compiuto nell'ambito dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sanzione accessoria della sospensione della licenza da sei mesi a due anni<sup>35</sup>.

L'articolo 2, comma II, della nuova legge (La L.150/92 è stata integrata e modificata nel tempo dalla L. 59/93) modifica il reato previsto dall'articolo 2 della legge 150/1992 contemplando l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o l'arresto da sei mesi a un anno per le condotte specificamente indicate dalla norma relative ad esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del regolamento; si tratta di specie il cui sfruttamento eccessivo potrebbe causarne l'estinzione.

In caso di recidiva la pena è aumentata, applicandosi l'arresto da sei mesi a diciotto mesi e l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della licenza.

---

<sup>34</sup> <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;150>.

<sup>35</sup> Bellagamba F., *Brevi note in tema di detenzione di animali pericolosi di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150*, in *Il Foro toscano - Toscana giurisprudenza*, 2000, fasc. 1, pp. 72-73.

Il comma III dell'articolo 2 della nuova legge, che ha novellato l'articolo 5 comma VI della legge 150/1992, punisce coloro che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge non denunciano al corpo forestale dello Stato la detenzione degli esemplari di animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma I; oltre a ciò, è imposto l'obbligo di notificare il luogo di custodia o il decesso degli esemplari<sup>36</sup>.

Il comma IV dell'articolo 2 impone il divieto di detenzione di animali pericolosi (esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica); in caso di violazione è prevista la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da quindicimila a sessantamila euro. L'articolo 8-bis prevede l'obbligo della denuncia di tutte le nascite in cattività degli esemplari appartenenti alle specie tutelate dalla legge; la denuncia deve essere effettuata entro dieci giorni al ministero dell'Agricoltura che ha facoltà di ordinare l'esecuzione di prelievi di campioni al fine di accertare l'effettiva relazione di parentela con i presunti genitori, rilasciando un apposito certificato.

In caso di violazione di tal disposizione il nuovo comma I-bis contempla la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquecento a duemila euro. L'articolo 8-ter, invece, sancisce l'obbligo della denuncia e del conseguente marcaggio delle pelli di coccodrillo o di specie animali indicate nell'allegato A, appendici I e II del regolamento; in caso di violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento della somma da cinquemila a trentamila euro.

---

<sup>36</sup>[https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/cites/cites\\_circolare\\_nascite\\_cattivita\\_2014.pdf](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/cites/cites_circolare_nascite_cattivita_2014.pdf)

## 2.2.4 DPR n. 357 del 1997

Il DPR 8 settembre 1997, n. 357<sup>37</sup> è uno strumento normativo di recepimento attraverso il quale è stata data attuazione alla direttiva 92/43/CEE, anche nota come direttiva «Habitat».

La Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 n. 43<sup>38</sup> detta Direttiva «Habitat», rappresenta il fulcro della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità<sup>39</sup>.

Lo scopo della Direttiva Habitat è quello di «*salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato*» (art 2).

Al fine di attuare questo obiettivo, la Direttiva definisce misure atte ad assicurare il mantenimento o il ripristino degli habitat e delle specie di interesse comunitario rubricate nei suoi allegati.

Il fondamento di tale provvedimento comunitario poggia su due colonne portanti: la rete ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie classificate rispettivamente negli allegati I e II, e il regime di tutela delle specie, contemplate negli allegati IV e V.

Viene fissata la disciplina per la gestione dei siti Natura 2000, nonché il finanziamento (art 8), il monitoraggio e la creazione di rapporti nazionali sull'attuazione delle disposizioni della Direttiva (articoli 11 e 17).

---

<sup>37</sup> “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, in GU n.248 del 23-10-1997 - Suppl. Ordinario n. 219.

<sup>38</sup> “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”.

<sup>39</sup> [https://www.isprambiente.gov.it/public\\_files/direttiva-habitat/Manuale-141-2016.pdf](https://www.isprambiente.gov.it/public_files/direttiva-habitat/Manuale-141-2016.pdf)

L'art. 5 del DPR 357, così come modificato dal DPR 120/03, ha recepito le disposizioni della direttiva regolamentandone le modalità di esecuzione: «1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria. 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 3. I proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, nel caso in cui tali progetti si riferiscono ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, presentano all'autorità competente allo svolgimento di tale procedura una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 4. La relazione di cui ai commi 2 e 3 deve fare riferimento ai contenuti di cui all'allegato G al presente regolamento. 5. Nel caso in cui i progetti si riferiscono ad interventi ai quali si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi della vigente normativa in materia. 6. Le autorità di cui ai commi 2 e 3 effettuano la valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza comunitaria, entro novanta giorni dal ricevimento della relazione di cui ai commi 2 e 3, accertando che non ne pregiudicano l'integrità, tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani e progetti, e qualora ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette, sentito l'ente di gestione dell'area. Le Autorità di cui ai commi 2 e 3 possono chiedere una sola volta integrazioni della relazione ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente del piano o progetto deve attenersi. Nel caso in cui la predetta autorità chiede integrazioni della relazione, il termine per la valutazione di incidenza è interrotto e decorre dalla data in cui le

integrazioni pervengono all'autorita' medesima. 7. L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o del progetto acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza eventualmente individuando modalita' di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione del piano o del progetto. 8. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente per le finalita' di cui all'articolo 13 del presente regolamento. 9. Qualora nei siti ricadono tipi di habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, puo' essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico»<sup>40</sup>.

L'art. 6 del DPR 120/03 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art.5 del DPR 357/97, il quale trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" (Il DPR 357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea che ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del DPR 120/2003), disciplina in ambito nazionale la valutazione d'incidenza (VI).

---

<sup>40</sup>[https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete\\_natura\\_2000/Regolamento\\_D.P.R.\\_8\\_settembre\\_1997\\_n.\\_357.PDF](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/Regolamento_D.P.R._8_settembre_1997_n._357.PDF).

La Valutazione di Incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione mirato a garantire la funzionalità dei siti della rete Natura 2000, a vari livelli, locale, nazionale e comunitario; introdotta dall'articolo 6, comma III, della direttiva "Habitat", recepito con l'art. 5 del DPR 357/97, consente l'esame delle interferenze di progetti che, non essendo direttamente collegati alla conservazione degli habitat e delle specie caratterizzanti i siti stessi, possono modificarne l'equilibrio ambientale; permette, altresì, di accertare la presenza di incidenze negative a carico di habitat o specie di interesse comunitario<sup>41</sup>.

### **2.2.5 Legge n. 353 del 2000**

Con la legge 21 novembre 2000 n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) il legislatore è intervenuto in maniera compatta per affrontare il ricorrente problema degli incendi boschivi.

Tale legge è stata emanata in conseguenza del reiterarsi di fenomeni incendiari che hanno riguardato il patrimonio boschivo nazionale.

Con questo provvedimento, il legislatore interviene ora con una legge che vuole invece affrontare il fenomeno degli incendi, sia mediante l'attuazione di misure repressive, sia mediante una politica di protezione e prevenzione, attraverso la partecipazione dei vari enti territoriali.

---

<sup>41</sup> Novi F., *La valutazione della sostenibilità degli interventi sul territorio: esperienze di ricerca*, Firenze, Alinea, 2007, pp. 71 e ss.

La conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale rappresentano dei principi fondamentali dell'ordinamento, così come previsto dall'art. 117 della Costituzione; tale obiettivo viene perseguito attraverso misure di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi nonché attraverso la formazione e l'educazione ambientale<sup>42</sup>.

I punti principali della legge 353/00 possono essere così identificati<sup>43</sup>:

1) Definizione generale di «*incendio boschivo*»; l'articolo 2 della legge in esame introduce nell'ordinamento la definizione di «*incendio boschivo*», inteso come «*un fuoco con suscettività' a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree*».

Già la giurisprudenza, più volte, ha ribadito come costituisce incendio «*un fuoco caratterizzato da vastità delle proporzioni, dalla tendenza a progredire e dalla difficoltà di spegnimento*»<sup>44</sup> affermando, altresì, la distinzione tra fuoco e incendio: «*va fatta distinzione tra il concetto di fuoco e quello d'incendio, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propagano con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone. Ne deriva che, non ogni fuoco è, di per sé ab origine, qualificabile come incendio; è tale, secondo la fattispecie legale, prevista sia dall'art. 423 che dall'art. 449 del codice penale, solo quando le fiamme, non controllate e non controllabili, assumano i connotati di cui sopra. Mentre nella ipotesi dolosa la mera accensione del fuoco ha rilievo, se posta in essere allo*

---

<sup>42</sup> Corbetta S., *Incendi boschivi: in vigore la legge quadro, Legge 21 novembre 2000, n. 353 in G.U. 30 novembre 2000, n. 353, Diritto penale e processo Anno: 2001 -Volume: 7 - Fascicolo: 1 – pp. 47-53.*

<sup>43</sup> Forleza O., *Nella tutela delle aree compromesse dal fuoco -Il metodo non convincente del nuovo catasto*, Guida al Diritto, 13 gennaio 2001, n. 1, p. 108.

<sup>44</sup> Corte di Cassazione, Sezione 1, Penale, Sentenza, 2 maggio 1995, n. 1802, CED, Cassazione, 1995.

*scopo di provocare un incendio; viceversa, in quella colposa, rileva solo ed esclusivamente la fattispecie legale: l'essere, cioè, divampato l'incendio. In quest'ultima ipotesi, al fine della causale determinazione di tale evento, assume rilievo eziologico l'azione o l'omissione dello agente, in esse dovendosi individuare l'esistenza, o meno, della colpa. La mera accensione del fuoco, dovuta, a fatto del soggetto cui si addebita l'incendio colposo, (o a qualsiasi altra causa), è giuridicamente irrilevante: assume rilievo esclusivamente il perché, ad opera di quali cause, per quali comportamenti, cui risulti estraneo l'intento di provocare l'incendio, il fuoco sia divampato assumendo le caratteristiche della vastità, diffusibilità e difficoltà di estinzione sopra evidenziate»<sup>45</sup>.*

Ora è il legislatore che fornisce una definizione di incendio boschivo, certamente più estesa di quella elaborata dalla giurisprudenza.

Come abbiamo visto, nel testo legislativo non è contemplato alcun riferimento alla «violenza» del fuoco o all'estensione della superficie interessata; infatti, l'individuazione di un fuoco come incendio produce una serie di conseguenze, civili, penali e amministrative che richiedono una maggiore attenzione da parte della giurisprudenza e una chiara interpretazione dell'art. 2 della legge 353.

2) La definizione di «*piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*», che veda la partecipazione di tutti gli enti territoriali: E' adottato un piano regionale per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione contro gli incendi boschivi, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base delle linee guida e delle direttive adottate dal Consiglio dei ministri.

---

<sup>45</sup> Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 20 febbraio 1989, n. 2805 Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24.

Il contenuto del piano è tracciato dal comma III dell'articolo 3: «*Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua: a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio; b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia; c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti; d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti; e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica; f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insacco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d); g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare; h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi; i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico; l) le operazioni silvicolture di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio; m) le esigenze formative e la relativa programmazione; n) le attività informative; o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso*»<sup>46</sup>.

Quindi, al fine di rendere operativo il piano, sono predisposte sia attività di previsione del rischio di incendio boschivo attraverso l'identificazione di aree a rischio di incendio, sia attività di prevenzione attraverso azioni mirate a ridurre le cause di incendio.

3) Definizione di un complesso di «*divieti, prescrizioni e sanzioni*» atte a rendere inutilizzabili le zone interessate da incendio: l'articolo 10 definisce un insieme di divieti e sanzioni finalizzati a scoraggiare gli incendi boschivi dolosi, prevedendo

---

<sup>46</sup> GU n.280 del 30-11-2000.

al comma I: «Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili».

4) L'introduzione del reato di incendio boschivo, assieme ad altre integrazioni al codice penale in tema di incendi: l'articolo 11 della legge, I comma, contempla il reato di incendio boschivo: «1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 423 bis . - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito

*con la reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente"».*

La norma ricalca il contenuto del DL 4 agosto 2000 n. 220; risulta evidente, dunque, come l'articolo 11 non apporti contenuti significativamente innovativi.

### **2.2.6 D.Lgs. 152 del 2006**

La riforma del diritto ambientale è stata promossa dalla legge 15 dicembre 2004 n. 308<sup>47</sup> attraverso la quale il Parlamento ha delegato il Governo a riordinare la normativa in campo ambientale.

Nel 2006 è stato approvato il D.Lgs. 3 aprile n. 152<sup>48</sup> che, successivamente, è stato integrato da due decreti correttivi; il D.Lgs. 8 novembre 2006 n. 284 e il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4.

Il codice dell'ambiente, quindi, ordina, coordina e integra la normativa in materia ambientale.

Tuttavia, la disciplina prevista dal codice dell'ambiente non costituisce una novità assoluta; infatti, l'articolo 18 della legge 349/1986, istitutiva del ministero dell'Ambiente, per molto tempo ha costituito l'unico strumento a tutela del bene ambiente; c'è, comunque, da dire che il D.Lgs. 152/06 non rappresenta un vero e proprio testo unico dell'ambiente, in quanto le materie e i settori disciplinati e regolamentati non riguardano l'intera legislazione ambientale, ma soltanto i settori e le materie per i quali un intervento è stato ritenuto urgente.

---

<sup>47</sup> "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione", G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004, Suppl. Ordinario n. 187.

<sup>48</sup> "Norme in materia ambientale", GU n.88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 96.

Non è quindi una riforma sistematica, ma costituisce una riforma parziale frutto della somma di discipline settoriali.

Questo decreto è formato da 318 articoli, 45 allegati, una decina di appendici ed è diviso in sei parti.

La struttura è la seguente: Parte prima (art. 1-3-sexies) - Disposizioni comuni e principi generali; Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC); Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche; Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; Parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera; Parte sesta - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; Parte sesta-bis (art. 318-bis-318-octies) - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale<sup>49</sup>.

La disciplina della responsabilità per danno ambientale è contenuta nella parte sesta del decreto legislativo in esame, la quale contempla le norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni ambientali e di risarcimento del danno ambientale, ed è suddivisa in tre titoli.

Il primo titolo (artt. 299-303), denominato "Ambito di applicazione", recepisce alcune parti della direttiva 2004/35/CE: individua l'autorità competente e include la nozione di danno ambientale secondo quelle che sono le linee europee.

Il secondo titolo (artt. 304-310), rubricato "Prevenzione e riparazione", attua la parte della direttiva riguardante le azioni di prevenzione e riparazione.

Il terzo titolo (artt. 311-318), intitolato "Risarcimento del danno ambientale", prevede un sistema di responsabilità soggettiva in caso di inosservanza di legge, con risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.

---

<sup>49</sup> Lugaresi N., Bertazzo S., *Nuovo Codice dell'ambiente*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2009, pp e ss.

Quindi, la parte sesta prende in esame l'istituto del danno ambientale e i mezzi approntati dall'ordinamento giuridico idonei a prevenire e riparare il danno al bene ambiente; a fondamento di ciò, vi è la ferma intenzione di dare origine ad una cultura positiva che porti a sentire la gestione dell'ambiente non come un costo prescritto dal legislatore, ma come un vantaggio per lo sviluppo sostenibile e la crescita intelligente.

Prima dell'entrata in vigore del codice dell'ambiente, la responsabilità per danno ambientale era normata dall'art. 18 della legge 8 Luglio 1986 n. 349<sup>50</sup>, ora abrogato, in virtù del quale «*Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato*»<sup>51</sup>.

Con il codice dell'ambiente, il concetto di danno ambientale viene modificato, venendo inteso come «*qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima*» (art. 300, comma I).

---

<sup>50</sup> Pierobon A., *Nuovo manuale di diritto e gestione dell'ambiente*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012.

<sup>51</sup> GU n.162 del 15-7-1986 - Suppl. Ordinario n. 59.

Assistiamo, quindi, ad una rielaborazione della disciplina del danno arrecato all'ambiente, la quale si è resa necessaria in virtù della Direttiva 2004/35/CE che istituisce, in ambito UE, un sistema omogeneo di responsabilità per i danni cagionati all'ambiente, introducendo il principio del «*chi inquina paga*»<sup>52</sup>.

Alla definizione di danno ambientale, il Codice dell'ambiente dispone poi, al comma II dell'art. 300, come costituisca danno ambientale «*il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria; alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate; alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente*».

Tale elencazione è da considerare non tassativa ed esclusiva, ma meramente esemplificativa, per cui può essere possibile comprendervi anche altre situazioni non espressamente indicate.

In sostanza, la nozione di danno ambientale fornita dall'art. 300 corrisponde con quella contemplata dalla Direttiva 2004/35/CE all'art. 2, commi I e II, dove si fa riferimento al deterioramento misurabile di una risorsa naturale o della funzione che questa svolge e, altresì, individuando gli stessi elementi naturali quali le specie e gli habitat naturali protetti, le acque e il terreno.

Nel Titolo II, Parte VI, del Codice sono previste due tipi di azioni per la protezione dell'ambiente: l'azione di prevenzione (art. 304) e l'azione di ripristino ambientale (art. 305).

---

<sup>52</sup> Masini L., *La prevenzione del danno ambientale: prospettive e limiti a dieci anni dal recepimento della direttiva europea*, in GiustAmm.it, 2017, fasc. 5, p. 7.

L'azione di prevenzione viene esercitata dall'operatore<sup>53</sup> quando un deterioramento all'ambiente ancora non si è verificato, ma sussiste un rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi un danno; in tale situazione l'operatore ha il dovere di intervenire mediante l'adozione, entro un termine brevissimo (24 ore), di azioni urgenti per la prevenzione e messa in sicurezza, impegnandosi a comunicare i provvedimenti adottati al Comune, alla Provincia, alla Regione, nonché al Prefetto e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio.

Nel caso in cui gli interventi di messa in sicurezza e la comunicazione non vengano eseguiti, l'operatore è soggetto ad una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 3.000 € per ogni giorno di ritardo. Nel caso in cui l'operatore resti inadempiente, il Ministero può adottare i provvedimenti necessari per la prevenzione del danno con diritto di rivalsa nei confronti di chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse.

L'altra azione prevista dall'art. 305 è esperibile nel caso in cui un danno ambientale abbia già avuto luogo e venga quindi ad essere mutata la situazione pregressa; in tal caso, l'operatore dovrà corrispondere gli aspetti della vicenda alle autorità indicate dall'art. 304, comma I, avendo contemporaneamente il dovere di mettere in atto provvedimenti, senza che vi sia stata la comunicazione al Comune di cui all'art. 304, comma I.

Quindi, nel caso dell'azione di prevenzione, è la comunicazione recapitata al Comune che autorizza l'operatore ad adottare gli interventi necessari, mentre nel caso di azioni di ripristino ambientale, l'operatore deve mettere subito in pratica tutte le azioni necessarie a delimitare, contenere ed eliminare qualsiasi altro fattore di danno per limitare ulteriori danni ambientali.

In ogni caso, è l'operatore a farsi carico dei costi, salvi casi particolari indicati specificamente nella Parte VI del D.lgs. 152/2006.

---

<sup>53</sup> Ai sensi dell'art. 302 comma IV, per «operatore» s'intende qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività.

Inoltre, in base all'art. 311<sup>54</sup> il Ministero dell'ambiente è legittimato ad agire per ottenere il risarcimento del danno, anche promuovendo l'azione civile in sede penale, in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale<sup>55</sup>.

Accanto alla procedura giudiziale, l'art. 312 prevede un'istruttoria amministrativa attraverso la quale il Ministero, con ordinanza immediatamente esecutiva, intima a coloro che siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica, entro un termine fissato.

Il soggetto accertato come responsabile del danno è legittimato a ricorrere contro l'ordinanza, così come previsto dall'art. 316 «1. Il trasgressore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 313, può ricorrere al Tribunale amministrativo regionale competente in relazione al luogo nel quale si è prodotto il danno ambientale. 2. Il trasgressore può far precedere l'azione giurisdizionale dal ricorso in opposizione di cui all'articolo 310, commi 2 e 3. 3. Il trasgressore può proporre altresì ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla ricevuta notificazione o comunicazione dell'ordinanza o dalla sua piena conoscenza».

---

<sup>54</sup> Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale.

<sup>55</sup> Follieri E., *Aspetti problematici della tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente*, Relazione al Convegno "Diritto al paesaggio e diritto del paesaggio", Lampedusa 21-23 giugno 2007 in *Giustizia amministrativa*, 2007, fasc. 4, pp. 673-677.

## CAPITOLO 3: IL REATO AMBIENTALE

### 3.1 I NUOVI REATI AMBIENTALI-LEGGE 68/15

La Direttiva 2008/99/CE impone agli Stati membri un livello minimo di tutela penale, riguardante le violazioni ambientali lesive del bene ambiente<sup>56</sup>.

La volontà del legislatore europeo è quella di imporre un modello di tutela dell'ambiente, stimolando gli Stati membri a impiegare provvedimenti necessari per garantire la punizione dei reati ambientali, con sanzioni efficaci e proporzionali. L'intento del legislatore europeo è stato disatteso dal D.Lgs. 121/2011<sup>57</sup> che, comunque, non ha apportato significative modificazioni.

La direttiva 2008/99/CE ha come obiettivo quello di ottenere che gli Stati membri introducano, nel sistema penale interno, nuove norme che assicurino una maggiore tutela dell'ambiente, considerando che esistono marcate differenze tra gli Stati membri nella definizione dei reati ambientali, e che in molti di questi il livello delle sanzioni è insufficiente.

La legge n. 68 del 2015 ha introdotto nuovi reati a tutela dell'ambiente, modificando il contesto normativo che assegnava, in una buona parte dei casi, la tutela dell'ambiente a sanzioni di natura amministrativa.

Quindi, la legge 68/15 ha introdotto fattispecie criminoso sotto forma di eco-delitti; sicuramente, un intervento atteso da tanto, nel corso del quale la risposta

---

<sup>56</sup> Lucifora A., *Spunti di comparazione e nuove prospettive di armonizzazione del diritto penale dell'ambiente: scelte di politica criminale e tecniche di tipizzazione*, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 2019, fasc. 1-2, pp. 190-241.

<sup>57</sup> Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni GU Serie Generale n.177 del 01-08-2011.

sanzionatoria a fenomeni criminali è stata assegnata all'utilizzo del cd. disastro «*innominato*» contemplato dall'art. 434 cod. pen. .

Il legislatore ha dunque introdotto nel codice penale due nuove figure delittuose (inquinamento ambientale e disastro ambientale), associando ad esse nuove previsioni incriminatrici, ritenute necessarie per la tenuta complessiva del sistema<sup>58</sup>. La legge 68 introduce nel codice penale un autonomo titolo (Titolo VI-bis) riguardante i delitti contro l'ambiente.

Il Titolo VI-bis, inquadrato successivamente al titolo inerente i delitti contro l'incolumità pubblica, prevede l'introduzione di nuovi delitti costruiti secondo una evoluzione criminosa verso l'alto, al fine di sanzionare diverse offese al bene ambiente.

Il provvedimento legislativo, composto da tre articoli, ha come nucleo fondamentale l'art. 1, contenente un insieme di disposizioni che inseriscono nel codice penale cinque nuovi delitti: Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; Impedimento del controllo; Omessa bonifica.

Il numero dei delitti è poi passato a sei con il D.Lgs. 21/18<sup>59</sup>, attraverso il quale è stato inserito l'art. 452-quaterdecies, cod. pen., dal titolo "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", contestualmente abrogando l'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Il reato di inquinamento ambientale, contemplato dall'art.452 bis cod. pen. prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro per chiunque, abusivamente, determini una compromissione rilevante e misurabile dello stato preesistente delle acque, di un ecosistema, dell'aria, o di porzioni estese o

---

<sup>58</sup> Blasizza E., *Ambiente 2020*, Milano, Wolter Kluwer, 2020, pp 92 e ss.

<sup>59</sup> "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", GU n.68 del 22-3-2018.

significative del suolo o del sottosuolo; il secondo comma prevede un'ipotesi aggravata nel caso in cui il delitto sia compiuto in un'area naturale assoggettata a vincoli, ovvero in danno di specie vegetali o animali protette<sup>60</sup>.

In caso di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, previsto dall'articolo 452-ter, si considera per l'inquinamento ambientale aggravato dall'evento un insieme di pene proporzionate in base alla gravità delle conseguenze: la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall'inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale, rimanendo escluse le malattie di durata inferiore ai 20 giorni in cui si procede a querela di parte; la reclusione da 3 a 8 anni se ne deriva una lesione grave; la reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima; la reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona<sup>61</sup>.

Il reato di disastro ambientale, all'art. 452-quater cod. pen., punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagioni un disastro ambientale; per disastro ambientale si intende l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo<sup>62</sup>.

Il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, incluso nell'art. 452 sexies cod. pen., punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa,

---

<sup>60</sup> Alibrandi L., *Codice penale*, Piacenza, La tribuna, 2020, pp 1327 e ss.

<sup>61</sup> Coviello A., *Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*, Relazione al Convegno "I nuovi delitti contro l'ambiente", Grosseto, 23 settembre 2015, in *Rivista di polizia*, 2016, fasc. 4-5, pp. 339-346.

<sup>62</sup> Pistilli Chiara, *Reati contro l'ambiente (ecoreati): il delitto di disastro ambientale alla luce della l. 68/2015*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 2016, fasc. 2, pp. 24.

*esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività»*; è un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma contemplano delle aggravanti dove la pena è aumentata quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; se dal fatto deriva poi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà<sup>63</sup>. Il reato di impedimento del controllo, all'articolo 452-septies, punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti; concretizzandosi, l'impedimento, nell'ostacolare l'accesso ai luoghi, ovvero alterando artificialmente lo stato dei luoghi; laddove l'ostacolo sia posto ad esempio con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-undecies, deve esserne disposta la confisca<sup>64</sup>. Il reato di omessa bonifica, previsto dall'art. 452-terdecies cod. pen., punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi; l'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> Ordile A., *Il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*, Relazione al Convegno "I nuovi delitti contro l'ambiente", Grosseto, 23 settembre 2015 in *Rivista di polizia*, 2016, fasc. 9-10, pp. 895-903.

<sup>64</sup> Di Pinto S., *Il delitto di impedimento del controllo ambientale*, Relazione al Convegno "I nuovi delitti contro l'ambiente", Grosseto, 23 settembre 2015 in *Rivista di polizia*, 2015, fasc. 10, pp. 875-899.

<sup>65</sup> Di Lella B., Sassi C., *La disciplina penale dell'omessa bonifica dopo la legge n. 68/2015 tra spinte repressive e qualche distrazione*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2015, fasc. 3, pp. 349-370.

### 3.2 IL SOGGETTO ATTIVO DEL REATO

Secondo una parte della dottrina (MASSARI, DELITALA) dagli elementi del reato occorrerebbe tener distinti i cd. presupposti del reato, tra i quali il soggetto attivo e l'oggetto giuridico del reato.

Si definisce soggetto attivo di un reato colui che realizza una condotta conforme ad una fattispecie astratta di reato<sup>66</sup>.

Ogni reato è frutto del comportamento umano e, di conseguenza, prevede un soggetto che lo compie, definito soggetto attivo o autore del reato.

Autore è chi attua il fatto tipico, ossia chi concretizza il comportamento costituente reato.

Tutte le persone fisiche possono essere soggetti attivi del reato, in quanto ogni persona ha la capacità di attuare comportamenti di rilievo penale.

Quindi, soggetto attivo del reato è colui che realizza il fatto tipico ossia il comportamento contemplato dalla norma come reato.

L'età e le condizioni di anormalità psico-fisica non escludono la rilevanza penale dell'azione commessa da soggetti che si trovino in tali condizioni, ma hanno rilevanza solo ai fini della concreta applicabilità della pena.

Il soggetto attivo del reato, quindi, è l'autore dello stesso, e si può definire come colui che mette in essere un fatto penalmente illecito, cioè il cd. fatto tipico astrattamente definito dalla norma.

In relazione al soggetto attivo si pone la distinzione tra reato comune e reato proprio. Il reato comune è quello che può essere commesso da chiunque, ossia da ogni persona a prescindere dal possesso di particolari qualifiche soggettive.

Il reato proprio è quello che può essere commesso soltanto da un soggetto che riveste una determinata qualifica soggettiva, status, condizione, che lo colloca in un

---

<sup>66</sup> Delpino L., Pezzano R., *Manuale di diritto penale*, Napoli, Simone, 2019, pp. 62 e ss.

particolare rapporto con l'interesse protetto<sup>67</sup>.

Il soggetto attivo nel reato proprio è chiamato «intraeus», il soggetto che non è titolare della qualifica soggettiva è chiamato «extraneus».

Il reato proprio, dunque, è quello per la cui sussistenza è prevista una determinata posizione giuridica dell'agente; di conseguenza non può essere commesso da qualunque soggetto, ma esclusivamente da determinate persone che ricoprono una data qualità.

Con riguardo al soggetto attivo nel reato ambientale, un particolare profilo viene assunto da quanto previsto dall'art. 311, Il comma, del Codice Ambientale: *«Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell'allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti».*

L'articolo citato, in attuazione del principio comunitario del «chi inquina paga», fissa a carico dell'autore del reato l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi quale era anteriormente al fatto, così come, anche, confermato dalla giurisprudenza di legittimità *«In materia di danno ambientale, al fine di evitare distonie tra il diritto europeo e quello nazionale, si applica il principio della preminenza delle misure di ripristino dello stato dei luoghi. Nei soli casi in cui ciò non sia possibile ovvero risulti*

---

<sup>67</sup> Paterniti C., *Manuale dei reati*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 177 e ss.

*eccessivamente onerosa l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa, il giudice applica la tutela risarcitoria per equivalente. Il titolare di una discarica non autorizzata, pertanto, va condannato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente nei confronti dello Stato»*

<sup>68</sup>.

In tutti i casi, anche se condizionata da presupposti oggettivi, la qualifica di soggetto attivo nei reati ambientali può gravare su chiunque essendo reati comuni<sup>69</sup>.

Tutto ciò non vale solo per le persone fisiche; infatti, con il D.Lgs. 231/01 è stata introdotta una responsabilità da reato per gli enti diversi dalle persone fisiche.

C'è comunque da ricordare come la dottrina ha sempre avuto difficoltà nell'ammettere l'attribuzione di una responsabilità penale alle persone giuridiche, sulla base del principio «*societas delinquere non potest*», il quale ribadisce l'incompatibilità della responsabilità degli enti con il principio di personalità della responsabilità penale, contemplato dall'art. 27 della Costituzione.

Il D.Lgs n. 231/01 ha ampliato l'applicabilità di alcuni principi penalistici anche alle persone giuridiche; infatti, bisogna tenere conto del fatto che gran parte della responsabilità penale si condensa nelle organizzazioni complesse, e non prevedere sanzioni per determinate condotte ad esse riconducibili determinerebbe la formazione di aree di impunità.

La riforma del D.Lgs 231/01 è nata dall'esigenza di scoraggiare ogni forma di gestione aziendale diretta a favorire la commissione di reati, dei quali l'ente stesso possa trarre vantaggi senza poi dover subire alcuna conseguenza penale; inoltre, bisogna considerare che l'ente è, generalmente, in grado di eseguire, entro determinati limiti, un controllo sui propri dipendenti al fine di prevenire l'esecuzione di reati, in maniera più funzionale di quanto non possa fare la pubblica autorità.

---

<sup>68</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 10 dicembre 2012, n. 22382, *Il Sole 24 Ore, Ambiente & Sicurezza*, 2013, 2, pg. 101.

<sup>69</sup> Fiorella A., *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 447 e ss.

### 3.3 IL SOGGETTO PASSIVO DEL REATO

Il soggetto passivo del reato non è qualunque persona che subisca un eventuale danno dal reato, ma colui che subisce l'offesa essenziale per la sussistenza del reato; è il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice che, di norma, coincide con il danneggiato dal reato.

Distinguiamo reati a soggetto passivo determinato, in cui l'interesse offeso appartiene a soggetti ben individuati (es. omicidio), reati a soggetto passivo indeterminato, dove l'interesse offeso riguarda una collettività indeterminata di individui (es. reati contro l'incolumità pubblica) e reati senza soggetto passivo, dove il bene giuridico tutelato non sia ascrivibile ad alcun soggetto in particolare (es. reati ostativi).

Bisogna però precisare, come non sempre il soggetto passivo coincide con il soggetto danneggiato; riguardo a talune fattispecie criminose il soggetto passivo può identificarsi con lo Stato o con collettività non personificate<sup>70</sup>.

La prevalente dottrina identifica peraltro la persona offesa, differenziando tra due diversi tipi di soggetto passivo del reato: lo Stato, soggetto passivo costante in quanto titolare dell'interesse al mantenimento dell'ordine costituito; la singola persona (fisica o giuridica) che si trova a ricoprire il ruolo di centro di imputazione degli interessi danneggiati dal reato o, comunque, tutelati dalla norma che si presume essere stata violata<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> Alleruzzo N., Bertuzzi R., *Manuale pratico di polizia ambientale*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012, pp. 81 e ss.

<sup>71</sup> Gaito A., *Procedura penale*, Milanofiori, Assago, Wolters Kluwer, 2018, pp. 174 e ss.

## CAPITOLO 4: LA TUTELA PENALE IN MATERIA DI RIFIUTI

### 4.1 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

Sulla nozione di rifiuto si disegna il confine dell'ambito di illiceità penale per quanto riguarda i delitti ambientali.

Fu la direttiva 75/442/CEE a imporre ai legislatori nazionali la necessità di definire la nozione di rifiuto<sup>72</sup>.

In tal senso, fu emanato il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 che, all'articolo 2, conferisce una definizione di rifiuti «*Classificazione rifiuti. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono. Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi. Sono rifiuti urbani: 1) i rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; Così rettificato nella Gazzetta Ufficiale n. 353, del 24 dicembre 1982. 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi. Sono rifiuti speciali: 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani; 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani; 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati od obsoleti; 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla*

---

<sup>72</sup> Pasqualini Salsa C., *Manuale di diritto ambientale*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2011, pp. 94 e ss.

depurazione degli effluenti. Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantità e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente. Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lettera e), punti 2 e 3, della citata legge, purché non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni; b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di minerali e dallo sfruttamento delle cave; c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola; d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni; e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione; f) agli esplosivi».

La direttiva del 1975 fu poi modificata dalla direttiva 91/156/CEE, nonché dalla decisione della Commissione 96/350/CE la quale, all'art. 1, I comma, definisce il rifiuto come «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi». Tale definizione viene traslata nell'art. 6, I comma, lett. a), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Decreto Ronchi): «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

Comunque, l'odierna definizione di rifiuto è data dall'art. 183 del D. Lgs. 152/06, cd. Testo Unico Ambientale: «Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi» dove per detentore si intende il soggetto che ce l'ha in carico e decida di disfarsene.

Il presupposto giuridico del «disfarsi» risulta essere una condizione necessaria e sufficiente perché un oggetto, un bene o un materiale sia classificato come rifiuto. Quindi, con il Testo Unico Ambientale, non solo è stata riformulata l'intera

legislazione sull'ambiente, ma è stata sancita anche l'abrogazione del D.Lgs 22/1997.

Con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, vengono abrogate le precedenti direttive<sup>73</sup>.

Questo provvedimento comunitario si presenta estremamente corposo e articolato e contiene, all'art. 3, la definizione di rifiuto che non è cambiata, essendo qualificata come «*qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi*».

Con la direttiva 2008/98/CE, inoltre, il legislatore comunitario ha riconosciuto che non necessariamente tutto ciò che non è prodotto deve essere considerato un rifiuto; in questo modo ha concesso uno status giuridico alla categoria dei sottoprodotti.

Lo scopo dichiarato della direttiva è quello di precisare alcuni concetti basilari come le definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento, offrendo risposta alle questioni legate sia alla generica definizione di rifiuto, sia alla complessità delle normative che regolamentavano i processi di smaltimento e di recupero, solo in parte affrontate dalla giurisprudenza con esiti, spesso, eterogenei.

Dalla contrapposizione tra prodotto/rifiuto, infatti, si arriva al riconoscimento della tipologia dei sottoprodotti.

Già nella comunicazione del 2007, la Commissione<sup>74</sup> aveva attribuito dignità alla categoria dei «*sottoprodotti*», affermando al punto 3.3 «*Si è visto che, per la Corte, un materiale considerato residuo di produzione non è necessariamente un rifiuto. Le caratteristiche che rendono un materiale adatto ad essere riutilizzato direttamente nel ciclo economico possono indicare che tale materiale non va considerato un rifiuto. Nella giurisprudenza recente ( Palin Granit e seguenti), la Corte ha stabilito tre condizioni che un residuo di produzione deve soddisfare per essere considerato un sottoprodotto. Essa ha affermato che, laddove il riutilizzo di un materiale non sia solo*

---

<sup>73</sup> Giampietro F., *Commento alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti*, Milanofiori Assago, Ipsoa, 2009, pp. 29 e ss.

<sup>74</sup> Lugaresi N., Bertazzo S., *Nuovo Codice dell'ambiente*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2009, pp. 679 e ss.

*eventuale ma certo, non richiede trasformazione preliminare e avviene nella continuità del processo di produzione, tale materiale non è da considerarsi un rifiuto. Queste condizioni sono cumulative, nel senso che tutt'e tre devono essere soddisfatte. Oltre a fissare queste condizioni, la Corte ha precisato che l'uso previsto per il sottoprodotto deve essere lecito, ovvero il sottoprodotto non può essere un materiale di cui il fabbricante ha l'obbligo di disfarsi o il cui utilizzo previsto è vietato dalla legislazione comunitaria o nazionale».*

Quindi, con la nuova direttiva il legislatore comunitario ha affermato che non necessariamente tutto ciò che non è prodotto deve qualificarsi come rifiuto e, riconoscendo la categoria dei sottoprodotti, conferisce autonomia al *tertium genus* dei residui di produzione, convalidandone il valore economico.

La definizione data dall'art. 183 del D. Lgs. 152/06 è modificata dal D.Lgs. 205/10 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"<sup>75</sup> che, all'art. 10, va a modificare la nozione di rifiuto con la seguente «*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*». Se la definizione di rifiuto è rilevante, degna di attenzione sono anche le nuove esclusioni dal campo di applicazione previste dall'art. 185 del Testo Unico Ambientale «1. *Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma*

---

<sup>75</sup> GU n. 288 del 10-12-2010 - Suppl. Ordinario n.269.

2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; 3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter».

## 4.2 SINGOLE FATTISPECIE PENALI

### 4.2.1 Violazione del divieto di miscelazione di rifiuti

La miscelazione di rifiuti indica l'attività di unione e mescolatura dei rifiuti, messa in atto in maniera indistinta, in modo da rendere difficile la distinzione tra le varie categorie di rifiuti<sup>76</sup>.

La Cassazione, sulla definizione di miscelazione di rifiuti, così si è espressa: «*La miscelazione di rifiuti - operazione vietata dall'art. 187 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - consiste nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, in modo da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la prova della miscelazione potesse essere desunta dai verbali di sopralluogo che dimostravano la presenza, nell'impresa oggetto degli accertamenti, di materiale ferroso proveniente dalla demolizione di autoveicoli, attività per la quale l'imputato era autorizzato, e di rifiuti, ferrosi e non ferrosi, di altro tipo, anche pericolosi, aventi codici identificativi diversi)*»<sup>77</sup>.

«*La miscelazione di rifiuti consiste nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo. (Fattispecie di miscelazione di materiale proveniente dalla demolizione di autoveicoli, per la quale l'imputato era autorizzato, con rifiuti, anche pericolosi, consistenti in vasche da bagno, termosifoni, elettrodomestici e liquidi vari)*»<sup>78</sup>.

Essendo un'attività di trattamento, la miscelazione deve essere autorizzata salvo il divieto previsto dall'art. 187 del Testo Unico Ambientale «*1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi*

---

<sup>76</sup> Fimiani P., *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 280.

<sup>77</sup> Cass. pen. Sez. III Sent., 18/10/2018, n. 4976, CED, Cassazione, 2019.

<sup>78</sup> Cass. pen. Sez. III Sent., 11/03/2009, n. 19333, CED, Cassazione, 2009.

con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn). 2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4. 3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge»<sup>79</sup>.

---

<sup>79</sup> Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 21 marzo-12 aprile 2017, n. 75, in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 19/04/2017, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che ha introdotto il comma 3-bis al presente articolo.

Quindi, il divieto di miscelazione prevede due diversi precetti: 1) Divieto di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolosità; 2) Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Di conseguenza, i rifiuti pericolosi non possono essere miscelati tra di loro e con rifiuti non pericolosi, salvo che tale miscelazione venga autorizzata dall'ente regionale. Anche la dottrina considera la miscelazione come un'attività di unione e mescolatura dei rifiuti, realizzata in maniera indistinta, in modo che l'effetto di tale attività sia quello di rendere difficoltosa la materiale distinzione tra le varie categorie di rifiuti.

Infatti, è l'indistinguibilità del composto ottenuto dall'unione dei rifiuti originari la peculiarità che distingue la miscelazione dallo smaltimento; è, dunque, pacifico che l'art. 187 non vieta la miscelazione *tout court*, ma vieta determinate modalità, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi.

La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti con peculiarità chimico-fisiche affini, in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.

La miscelazione di due o più tipologie di rifiuti dovrà, perciò, portare alla creazione di un rifiuto omogeneo.

La procedura di miscelazione deve essere eseguita rispettando procedure finalizzate a garantire la trasparenza dell'operazione, al fine di rendere identificabili le tipologie e le quantità dei rifiuti avviati a tale trattamento.

Dall'operazione di miscelazione di rifiuti scaturisce, a sua volta, un rifiuto, il quale non potrà mai essere qualificato come materia prima secondaria o come sottoprodotto, in quanto non rispetterebbe i criteri previsti dagli artt. 181 bis e 183, del D.Lgs. 152/06; il soggetto che ha proceduto alla miscelazione è il produttore di un nuovo rifiuto che sarà obbligato a classificare secondo le regole generali della codificazione CER<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup> Maglia S., *La gestione dei rifiuti dalla A alla Z*, Piacenza, TuttoAmbiente, 2019, pp. 75 e ss.

#### 4.2.2 La gestione abusiva di rifiuti

L'articolo 256, comma I, del Testo Unico Ambientale, TUA, nell'ottica di una consequenzialità con il previgente articolo 51, comma I, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 222, punisce le condotte di gestione dei rifiuti che vengano attuate in maniera abusiva, ossia in mancanza del valido titolo abilitativo prescritto dalla disciplina in materia ambientale: «1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi».

«E' un reato di natura contravvenzionale, a soggettività ristretta<sup>81</sup>, commissibile solo dall'imprenditore; quindi, soggetto attivo del reato non può essere il privato cittadino che occasionalmente trasporta rifiuti verso il luogo in cui saranno abbandonati, in quanto «In materia di rifiuti, il soggetto privato, non titolare di una attività di impresa o responsabile di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto e che, a tal fine, lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso verrà abbandonato, risponde solo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 255 del D.Lgs. n. 152 del 2006 per l'abbandono e non anche del reato di trasporto abusivo previsto dall'art. 256, comma primo, del D.Lgs. cit., in quanto il trasporto costituisce solo la fase preliminare e preparatoria rispetto alla condotta finale di abbandono, nella quale rimane assorbito»<sup>82</sup>.

---

<sup>81</sup> Pelissero M., *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 199.

<sup>82</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 6 ottobre 2014, n. 41352, CED, Cassazione, 2014.

Ed ancora: «Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Nella specie il carattere non occasionale della condotta è stato desunto dall'esistenza di una minima organizzazione dell'attività, dal quantitativo dei rifiuti gestiti, dalla predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dallo svolgimento in tre distinte occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, dalla successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall'imputato)»<sup>83</sup>.

Quindi, la fattispecie penale in questione punisce l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, considerando che tale fattispecie presuppone una condotta non occasionale: «Quanto allora alla individuazione di una tale caratteristica, idonea a sottrarre la condotta al disvalore di natura penale, e rimessa alla necessita' di congrua motivazione del giudice di merito, la stessa pronuncia ha chiarito che l'assoluta occasionalita' non puo' essere affermata od esclusa semplicemente sulla base della natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), posto che il pronome indefinito "chiunque" contenuto nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, fa riferimento a tutte le categorie indicate nella norma definitoria generale, e quindi anche al "detentore", senza che al riguardo possano essere introdotte surrettizie limitazioni interpretative fondate sui requisiti - non espressamente richiesti - di imprenditorialita' e/o di professionalita', dovendo invece essere soprattutto valutati indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solipsistica della condotta (tra gli altri, il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la necessita' di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, la quantita' di soggetti che hanno posto in essere la condotta, ecc.).

3. Cio' posto, la sentenza impugnata, pur avendo correttamente dato atto, alla

---

<sup>83</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 11 febbraio 2016, n. 5716, CED, Cassazione, 2016.

*stregua dei criteri delimitativi appena richiamati, della necessita', ai fini della configurabilita' del reato ascritto all'imputato, di un minimo di organizzazione della condotta (che, a ben vedere, e' cio' che consentirebbe di escludere l'assoluta occasionalita' gia' menzionata), non pare avere dato esaustiva e logica motivazione di cio' se e' vero che, a fronte di un trasporto incontrovertibilmente generato dalla dismissione di quanto era contenuto nel locale cantina del ..... che aveva affidato a.....gli oggetti che ivi si trovavano e di cui voleva disfarsi,..... ha innanzitutto valutato, da un lato, il quantitativo non esiguo di 100 kg (senza tuttavia considerare che lo stesso era appunto, come risultante dalla stessa sentenza, quanto gia' contenuto nella cantina sgombrata, a quanto pare, in un unico contesto temporale) e, dall'altro, ha ritenuto a tal fine predisposto un mezzo apposito di trasporto senza tuttavia precisare perche', a fronte della ovvia necessita' di disporre di un mezzo (atteso che, diversamente, non si sarebbe neppure in presenza di un "trasporto")»<sup>84</sup>.*

Abbiamo, quindi, visto come la condotta incriminata deve rappresentare un'attività non occasionale, intesa come un'insieme di condotte finalizzate alla gestione di rifiuti; l'occasionalità esclude la configurazione del reato.

La realizzazione di una delle attività di «gestione» di rifiuti, quali la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, inclusi il controllo di tali operazioni, oltre alle operazioni eseguite in qualità di commerciante o intermediario, integrano la fattispecie incriminatrice<sup>85</sup>.

In merito al concetto di trasporto, si sostanzia nella movimentazione del rifiuto, attraverso qualsiasi mezzo, da un luogo a un altro, escludendo gli spostamenti all'interno delle aree private o tra fondi appartenenti alla medesima azienda, o,

---

<sup>84</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 16 maggio 2017, n. 24115, in [www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com](http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com)

<sup>85</sup> Riccardi M., *Gestione abusiva di rifiuti, occasionalità della condotta e confisca del mezzo ai danni del terzo estraneo*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019, 10.

ancora, quelli effettuati dall'imprenditore verso il luogo di deposito temporaneo dei rifiuti, così come previsto dall'art. 193, comma IX bis, Testo unico Ambientale «*La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo*».

#### **4.2.3 L'abbandono di rifiuti**

L'art. 192 del Testo Unico Ambientale, rubricato "Divieto di abbandono", prevede: «*1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona*

stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni».

Tali condotte sono punite con sanzioni di natura amministrativa nel momento in cui siano messe in atto da privati, mentre per i titolari di imprese e per i responsabili di enti si applicheranno le pene previste dall'art. 256, I comma, Testo Unico Ambientale: «1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi»<sup>86</sup>.

Si comprende come venga applicata una sanzione penale nel caso in cui, l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti, sia stato messo in atto da titolare di impresa o ente, purché l'abbandono o il deposito siano una conseguenza dell'attività di impresa.

Non è facile delimitare il concetto di «abbandono» considerando che non esiste una definizione legislativa.

A tale carenza ha sopperito la giurisprudenza di legittimità, sancendo come si configuri l'abbandono di rifiuti, a carico di titolare di impresa, anche se la stessa avvenga occasionalmente e in misura limitata: «In tema di smaltimento dei rifiuti, l'abbandono di rifiuti effettuato dal titolare di una impresa configura il reato di cui all'art. 51, comma secondo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 anche se effettuato occasionalmente ed in misura limitata, atteso che l'assenza di caratteristiche quantitative e di sistematicità costituisce esclusivamente elemento di differenziazione del reato de quo da quello di realizzazione o gestione di una

---

<sup>86</sup> Alleruzzo N., Bertuzzi R., *Manuale pratico di polizia ambientale*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012, p. 209.

*discarica non autorizzata previsto dal comma terzo del citato articolo 51»<sup>87</sup>.*

La dottrina più accreditata ha, comunque, elaborato una definizione di «*deposito incontrollato*» definita «*un'attività di accumulo temporaneo finalizzato all'esecuzione di operazioni di gestione da effettuarsi in periodi successivi*»<sup>88</sup>.

La giurisprudenza di legittimità, in merito alla configurabilità del reato: «*Il reato di deposito incontrollato di rifiuti si configura ogniqualvolta si accerti un'attività di stoccaggio e smaltimento di materiali, costituiti anche in parte da rifiuti, abusivamente ammassati su una determinata area rientrante nella disponibilità del reo. (La Corte, nell'enunciare tale principio, ha precisato che non v'è alcun obbligo per il giudice di pronunciare assoluzione parziale nel caso in cui parte dei materiali depositati in maniera incontrollata siano esclusi dal novero dei rifiuti)*»<sup>89</sup>.

«*In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi (art. 51, comma secondo, lett. a), D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) non è necessario che tutti i rifiuti abbandonati siano pericolosi, essendo sufficiente accertare che tale ne sia almeno uno*»<sup>90</sup>.

«*In tema di smaltimento dei rifiuti è lecita l'operazione di "deposito temporaneo" di rifiuti, da intendersi come raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo della loro produzione, prima della raccolta, ai sensi e sotto le condizioni, anche di temporaneità, previste dall'art. 6 lett. m) del D.L.vo n. 22 del 1997; in caso di mancato rispetto di una delle citate condizioni, il deposito temporaneo va qualificato come «deposito preliminare» o stoccaggio, attività per la quale sono necessarie l'autorizzazione, o la comunicazione in procedura semplificata, previste dal citato*

---

<sup>87</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 8 giugno 2004, n. 25463, CED, Cassazione, 2004.

<sup>88</sup> Ramacci L., *Diritto penale dell'ambiente*, Padova, CEDAM, 2009, pp. 2011 e ss.

<sup>89</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 18 marzo 2009, n. 11802, CED, Cassazione, 2009.

<sup>90</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 9 aprile 2008, n. 14750, CED, Cassazione, 2008.

D.L.vo»<sup>91</sup>.

«In tema di gestione di rifiuti, la consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui all'art. 51 comma secondo, del dlgs. 5/2/1997, n. 22, (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti), atteso che la condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 c.p., ovvero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento»<sup>92</sup>.

#### 4.2.4 La combustione illecita di rifiuti

Il DL 10 dicembre 2013, n. 136, convertito dalla Legge 8 febbraio 2014, n. 6, rubricato "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate", ha introdotto nel corpo del D.Lgs. 152/06, l'articolo 256 bis «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. 2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. 3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile

---

<sup>91</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 5 maggio 2004, n. 21024, La Tribuna, Rivista Penale, 2005, 9, pg. 1011.

<sup>92</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 26 settembre 2002, n. 32158, La Tribuna, Rivista Penale, 2003, 4, pg. 358.

*anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. 6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato».*

La nuova fattispecie incriminatrice nasce dalla necessità di intervenire per fronteggiare la drammatica situazione di degrado ambientale che colpisce alcune zone del sud Italia, principalmente i territori compresi tra le province di Napoli e Caserta.

È necessario ricordare che, comunque, la combustione illecita di rifiuti, ancora prima dell'introduzione dell'art. 256 bis, risultava già penalmente rilevante, potendo essere ricompresa nell'ipotesi di gestione illecita di rifiuti, previsto dall'art. 256 del D.Lgs. 152/06, oppure all'ipotesi di incendio, contemplato dall'art. 423 cod. pen.<sup>93</sup>.

---

<sup>93</sup> Bernasconi C., *Luci (poche) e ombre (molte) della nuova fattispecie di combustione illecita di rifiuti*, in *Studium iuris*, 2015, fasc. 3, pp. 303-307.

Il legislatore ha contemplato varie ipotesi di combustione illecita.

La condotta prevista dal primo comma consiste nell'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato; la locuzione usata è «*appicca il fuoco*» e, di conseguenza, anche la produzione di un rogo circoscritto potrebbe essere idoneo ad integrare la fattispecie incriminatrice.

Diversamente da quanto previsto dall'art. 423 cod. pen., il quale punisce con la reclusione da tre a sette anni «*chiunque cagiona un incendio*», la condotta contemplata dall'art. 256 bis consiste nell'appiccare il fuoco a rifiuti.

È questa differenza nei termini usati che consente la distinzione con il reato di incendio, considerando che, secondo il consolidato orientamento dottrinario e giurisprudenziale, gli elementi costitutivi del reato di incendio vanno individuati nella vastità delle proporzioni delle fiamme e nella tendenza a svilupparsi ed espandersi. L'azione può riguardare qualsiasi tipologia di rifiuti, dove per rifiuto, secondo quanto contenuto dall'art. 183, lett.a della Direttiva 2008/98/ CE, si intende «*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*».

Si applicano le sanzioni previste dall'art. 255 D.Lgs 152/06 se la condotta posta in essere riguarda i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; se la condotta concerne i rifiuti pericolosi, la pena prevista è quella della reclusione da tre a sei anni.

La fattispecie rappresentata nel II comma, punisce chi abbandona o deposita illecitamente rifiuti (art. 255, comma I), gestisce illecitamente (art. 256) o traffica illecitamente gli stessi (art. 259) in funzione della loro successiva combustione illecita, con l'applicazione delle medesime pene previste dal I comma.

Il III comma prevede aumenti di pena se il fatto è compiuto nell'ambito dell'attività di impresa o comunque di un'attività organizzata, mentre il IV comma prevede gli stessi aumenti di pena nel caso in cui le condotte siano commesse in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

L'elemento psicologico del reato si sostanzia nella volontà di appiccare il fuoco ai rifiuti; a carico del responsabile sono previste conseguenze di natura restitutoria, quali il ripristino dello stato dei luoghi, l'indennizzo del danno ambientale e il rimborso delle spese per la bonifica.

Il comma V dell'articolo 256-bis prevede, inoltre, la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati «*per la commissione dei delitti di cui al comma I*» ovvero per la combustione illecita di rifiuti abbandonati e di rifiuti pericolosi, ed esclude la confisca nel caso in cui il mezzo appartenga a persona estranea al reato che dimostri la sua buona fede; inoltre, è prevista la confisca dei terreni sui quali sono stati bruciati i rifiuti, se di proprietà dell'autore o compartecipe dei roghi illeciti; restano fermi a carico dell'autore del reato gli obblighi di bonifica ambientale e il ripristino dello stato dei luoghi; il comma VI prevede, infine, che se ad essere bruciati illecitamente sono rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie contemplate dall'articolo 255 (da 300 euro a 3.000 euro).

La giurisprudenza di legittimità ha statuito come: «*Il reato di combustione illecita di rifiuti, previsto dall'art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, si applica nei confronti di chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati, pericolosi o meno, mentre la fattispecie di cui all'art. 6 d.l. n. 172 del 2008 sanziona esclusivamente l'incendio di rifiuti pericolosi, speciali o meno, dovendo pertanto escludersi una piena coincidenza tra le due norme penali. (Fattispecie in cui è stato ritenuto il reato di combustione illecita di rifiuti nel caso di incendio, all'interno di un terreno di proprietà dell'imputato, di due frigoriferi e di altri oggetti metallici considerati rifiuti non pericolosi)*»<sup>94</sup>.

«*Il reato di combustione illecita di rifiuti, di cui all'art. 256-bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è reato di pericolo concreto e di condotta, per la cui consumazione è irrilevante la verifica del danno all'ambiente*»<sup>95</sup>.

---

<sup>94</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 18 aprile 2019, n. 17069, CED, Cassazione, 2019.

<sup>95</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 17 novembre 2017, n. 52610, CED, Cassazione, 2017.

*«Il reato di combustione illecita di rifiuti, previsto dall'art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, si applica nei confronti di chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati, pericolosi o meno, mentre la fattispecie di cui all'art. 6 d.l. n. 172 del 2008 sanziona esclusivamente l'incendio di rifiuti pericolosi, speciali o meno, dovendo pertanto escludersi una piena coincidenza tra le due norme penali. (Fattispecie in cui è stato ritenuto il reato di combustione illecita di rifiuti nel caso di incendio, all'interno di un terreno di proprietà dell'imputato, di due frigoriferi e di altri oggetti metallici considerati rifiuti non pericolosi)»<sup>96</sup>.*

---

<sup>96</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 18 aprile 2019, n. 17069, CED, Cassazione, 2019.

## CAPITOLO 5: INQUINAMENTO IDRICO

### 5.1 DEFINIZIONE DI INQUINAMENTO IDRICO

Con la locuzione «*inquinamento idrico*» ci si riferisce al degrado della qualità dell'acqua, prodotto dall'immissione di sostanze che ne alterano le caratteristiche chimico-fisiche e che ne impediscono il normale utilizzo.

Queste sostanze possono essere di origine antropica o di origine naturale, e determinano conseguenze diverse in base alla loro natura e alla fragilità degli ambienti in cui vengono immesse.

L'inquinamento idrico di origine naturale delle acque può essere causato alla contaminazione delle falde costiere da parte dell'acqua del mare, oppure all'intorbidamento dell'acqua a causa di terremoti o frane.

L'inquinamento idrico di origine antropica, generalmente, è determinato da un eccessivo sfruttamento delle falde, a causa del quale l'acqua che viene pompata dalle falde è in quantità maggiore a quelle che le falde ricevono dalle piogge; ciò può portare ad una riduzione del livello che determina la salinizzazione delle riserve d'acqua dolce<sup>97</sup>.

Inoltre, distinguiamo un inquinamento superficiale e un inquinamento a livello di falde.

L'inquinamento delle acque superficiali porta alla morte dei batteri aerobi e di piante acquatiche, con conseguente impoverimento della fauna ittica e allo sviluppo di microrganismi patogeni.

L'inquinamento a livello delle falde è più pericoloso; infatti, le risorse idriche sotterranee, una volta inquinate, hanno un potere auto-depurativo molto basso.

---

<sup>97</sup> Italia V., *Ambiente, inquinamento, responsabilità vol.4*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 71.

In base all'origine, l'inquinamento idrico può essere classificato come chimico e biologico, urbano, industriale, agricolo.

L'inquinamento biologico è causato, principalmente, dagli scarichi urbani domestici; infatti, l'immissione nell'acqua di sostanze acide o basiche rallentano lo sviluppo di specie che intervengono nei processi di auto-depurazione.

L'inquinamento chimico è dato dallo scarico nelle acque di sostanze della più diversa natura.

L'inquinamento urbano è dato dalle acque che derivano dagli scarichi di abitazioni e uffici che, nel caso in cui non siano soggette a depurazione, produrranno inquinamento idrico; l'incremento della popolazione ha reso il problema dei rifiuti e degli scarichi una questione molto seria considerando che, ancora oggi, nelle grandi città, non esiste un sistema adatto di smaltimento determinando così un accumulo di metalli e sostanze organiche.

L'inquinamento industriale origina dallo scarico di sostanze tossiche e non biodegradabili provenienti dalle lavorazioni dell'industria, quali cianuri, cadmio e cromo; lo scarico delle acque utilizzate nella produzione contengono ingenti concentrazioni di sostanze solide disciolte<sup>98</sup>.

L'inquinamento di natura industriale può, altresì, essere generato dalla rottura di serbatoi o tubazioni che trasportano le sostanze inquinanti; in tal modo, si disperdono direttamente nel sottosuolo fino a raggiungere le falde acquifere.

L'inquinamento agricolo è connesso all'uso esagerato di fertilizzanti e pesticidi che, essendo idrosolubili, raggiungono le acque sotterranee, determinando un tipo di inquinamento particolarmente dannoso; inoltre, gli scarichi agricoli contengono sostanze come fosforo e azoto che causano l'eutrofizzazione dei laghi e dei mari<sup>99</sup>.

---

<sup>98</sup> Gambino S., *La tutela delle risorse idriche*, Mantova, Universitas studiorum, 2018, pp. 50 e ss.

<sup>99</sup> Della Seta R., *La difesa dell'ambiente in Italia: storia e cultura del movimento ecologista*, Milano, F. Angeli, 2000, p. 97.

Tra gli agenti inquinanti dell'acqua classifichiamo: A) Inquinanti fecali che in condizioni aerobiche consumano ossigeno producendo anidride carbonica e nitrati, mentre in condizioni anaerobiche portano alla formazione di metano, ammoniaca e acido solforico; B) Sostanze inorganiche nocive quali fosfati e polifosfati presenti nei fertilizzanti, detersivi ed in alcuni scarichi industriali, che cagionano un forte sviluppo della flora acquatica che in gran parte muore depositandosi sul fondo, impiegando notevoli quantità di ossigeno; C) Sostanze organiche non naturali quali diserbanti e antiparassitari che inquinano sia le acque che il suolo; D) Oli liberi e emulsionanti che, essendo insolubili stratificano nella superficie formando dei film oleosi che ostacolano il processo di solubilizzazione dell'ossigeno nell'acqua; E) Acidi e basi forti, dovuti agli scarichi industriali, che riducono la solubilità dell'ossigeno ed alterano il pH dell'ambiente; F) Sostanze inorganiche tossiche, rappresentate da ioni di metalli pesanti, quali cromo e mercurio, che sono pericolosi in quanto tendono a bioaccumularsi<sup>100</sup>.

---

<sup>100</sup> Masotti L., Verlicchi P., *Depurazione delle acque di piccole comunità: tecniche naturali e tecniche impiantistiche*, Milano, Hoepli, 2005, p. 64.

## 5.2 SINGOLE FATTISPECIE PENALI

### 5.2.1 Scarico in assenza di autorizzazioni

La Parte Terza del D.Lgs. 152/06 riguarda la normativa in merito alla tutela delle acque dall'inquinamento, ed è divisa in quattro sezioni: 1) Sezione I: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione (artt. da 53 a 72); 2) Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento (artt. da 73 a 140); 3) Sezione III: Gestione delle risorse idriche (artt. da 141 a 169); 4) Sezione IV: Disposizioni transitorie e finali (artt. da 170 a 176)<sup>101</sup>.

L'insieme di norme sopra menzionate sono volte alla tutela delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento idrico e dell'ambiente marino; tale normativa, non solo recepisce le normative comunitarie in materia di protezione delle acque, ma getta le basi per una nuova politica orientata alla prevenzione dell'inquinamento e al risanamento delle acque.

Il sistema di sanzioni relativo alla disciplina delle acque riproduce, in buona parte, la normativa già contemplata nel precedente D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152.

Il reato di scarico senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata è previsto dall'art. 137 del D.Lgs 152/06 «1. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre*

---

<sup>101</sup> Blasizza E., *Ambiente 2020*, Milano, Wolter Kluwer, 2020, pp. 269 e ss.

mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti

*incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente»<sup>102</sup>.*

---

<sup>102</sup> “Norme in materia ambientale”, GU n.88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 96.

La fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 137 è diretta a contrastare e sanzionare un complesso eterogeneo di condotte riguardante il sistema di scarico delle acque reflue; vengono individuate un insieme di condotte riguardanti lo sversamento di acque di scarico.

In tutti i casi, prima di analizzare la norma, è opportuno chiarire la nozione di acque reflue: domestiche, urbane e industriali, le quali presentano caratteristiche differenti in merito alla provenienza.

Le acque reflue domestiche sono costituite da reflui provenienti da insediamenti residenziali; sono equiparate agli scarichi civili della precedente normativa.

Le acque reflue urbane, secondo la definizione della direttiva 91/271/CEE, articolo 2, punto 1), sono considerate come «*acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento*»<sup>103</sup>.

Quindi, le caratteristiche delle acque reflue urbane possono essere variabili e rispecchiano la composizione dell'agglomerato di origine; in base a ciò, gli scarichi di acque reflue urbane sono assoggettati a obblighi diversi, al fine di ad evitare un inquinamento dell'ambiente.

Le acque reflue industriali sono «*qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento*»<sup>104</sup>.

Questa definizione subentra alla precedente che le definiva «*qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali anche inquinanti non connessi con le attività esercitate nello stabilimento*».

---

<sup>103</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31991L0271>

<sup>104</sup> Art. 74 D.Lgs 152/06, modificato dall'art. 2, D.Lgs. 16.01.2008, n. 4, con decorrenza dal 13.02.2008.

La prima fattispecie di illecito penale, contemplata dal I comma, prevede il caso di aperture scarichi di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione, ovvero con l'autorizzazione sospesa o revocata.

Passibile della sanzione è il soggetto autore dello scarico, indipendentemente dalla titolarità dell'insediamento da cui i reflui originano.

In merito alla struttura dell'illecito penale, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel configurarlo come reato di pericolo, ossia il bene giuridico oggetto della norma non è concretamente leso ma è messo a rischio dalla condotta dell'agente, e come reato permanente, dove la permanenza si considera cessata nel momento in cui si verifichi una qualunque causa che determini la cessazione della situazione antigiuridica<sup>105</sup>. Quindi, il comma I dell'art. 137, D.Lgs. n. 152/06 punisce con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro chiunque apra o comunque crei nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure mantenga detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Il II comma prevede l'arresto da tre mesi a tre anni e l'ammenda da cinquemila euro a cinquantaduemila euro in caso di scarichi contenenti le sostanze pericolose comprese nelle tabelle 5 e 3A dell'Allegato 5.

Il V comma prevede ipotesi specifiche di alcuni scarichi industriali sanzionando chi, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla citata parte terza, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma I, D.Lgs. n. 152/06, prevedendo la sanzione penale dell'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila a trentamila euro.

La pena è aumentata (arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da seimila a centoventimila euro) se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze

---

<sup>105</sup> Pagliaro A., *Il reato*, Milano, A. Giuffrè, 2007, p. 32.

contenute nella tabella 3° dell'Allegato 5.

La giurisprudenza di legittimità, prevalentemente in merito allo scarico di acque reflue industriali, ha statuito come: *«La ragione dell'assoggettamento a sanzione penale dello scarico di acque reflue industriali è legata al fatto che i reflui derivanti da dette attività non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche come definite dal menzionato art. 74 comma 1 lett. G) (Cass. Sez. 3<sup>a</sup> 5.2.2009 n. 12865). Tuttavia, l'acqua di falda proveniente dall'attività di escavazione non può essere assimilata tout court all'acqua reflua industriale, pur dovendosi richiedere – anche per tale genere di acqua se scaricata in superficie – una autorizzazione la cui mancanza, però, non genera conseguenze di tipo penale previste invece in tutti i casi nei quali lo scarico dell'acqua in superficie provenga da attività produttive genericamente intese. Infine, laddove, le acque di falda provenienti da lavori di escavazione siano intorbide da residui dei lavori di scavo e di cantiere, esse vanno annoverate nella nozione di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive non assimilabili, quindi, alle acque reflue domestiche, sottratte al regime sanzionatorio previsto dall'art. 137 del D. L. vo n. 152/06 (Cass. Sez. 3<sup>a</sup> 21.6.2006 n. 29126)»*<sup>106</sup>. *«Ed invero, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. H), come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 2008, le acque reflue industriali sono definite come quelle provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti, qualitativamente, dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento; nella nozione di reflui domestici, in definitiva, rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano e alle attività domestiche, come definite dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, comma 1, lett. G), il cui scarico è invece presidiato dalla mera sanzione amministrativa in base a quanto previsto dall'art. 133, comma 2, del predetto Decreto n. 152 del 2006 (cfr. Sez. 3, n. 12865 del 05/02/2009, Rv. 243122). Rientrano pertanto tra le acque reflue industriali*

---

<sup>106</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 22 marzo 2011, n. 11494, Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24.

*quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi, a condizione che le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche (Sez. 3, n. 22436 del 03/04/2013, Rv. 255777 e Sez. 3, n. 36982 del 7/07/2011, Rv. 251301), e ciò indipendentemente dal grado o dalla natura dell'inquinamento (così Sez. 3, n. 3199 del 2/10/2014, Rv. 262006). Dunque, al fine di individuare le acque che derivano dalle attività produttive, occorre procedere a contrario, vale a dire escludendo le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà domestica (cfr. Sez. 3, n. 2340 del 7/11/2012, Rv. 254134 e la già citata Sez. 3, n. 51889 del 2016, Rv. 268398): è questo il caso degli impianti di autolavaggio, i quali hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili, in considerazione della qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni, e per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi dalle vetture usurate»<sup>107</sup>.*

*«Lo scarico di reflui derivanti da attività di lavanderia industriale, eseguito in difetto di autorizzazione, integra il reato previsto dall'art. 137, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto lo scarico di tali reflui non è inquadrabile nello scarico di acque reflue domestiche o comunque assimilabili a quelle domestiche, ma in quello di acque reflue industriali, contemplato dall'art. 74, comma primo, lett. h) del citato decreto, per il quale è necessaria la prescritta autorizzazione»<sup>108</sup>.*

---

<sup>107</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 28 gennaio 2020, n. 3450, in [www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com](http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com)

<sup>108</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 6 dicembre 2011, n. 45341, CED, Cassazione, 2011.

### 5.2.3 Avvelenamento di acque

L'avvelenamento di acque è previsto dall'art. 439 cod. pen.: *«Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte»*<sup>109</sup>.

Alla pena di morte, ormai abolita, è sostituito l'ergastolo.

Tale delitto è sanzionato anche nella forma colposa, previsto dall'art. 452 cod. pen. *«Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo; 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto»*.

Quindi, le pene applicabili saranno la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali è prevista la pena di morte e la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali è previsto l'ergastolo.

In caso di condanna per ipotesi dolosa sono inflitte le pene accessorie previste dall'art. 448 cod. pen.: *«La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza. La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale»*<sup>110</sup>.

---

<sup>109</sup> Alibrandi L., *Codice penale*, Piacenza, La tribuna, 2020, p. 2820.

<sup>110</sup> Triolo D., *Codice penale*, Milano, Key, 2020, p. 107.

Pochissimi sono i procedimenti instaurati con la contestazione di avvelenamento volontario di acque, di competenza esclusiva della Corte di Assise; nella maggior parte dei casi, l'applicazione della fattispecie riguarda l'ipotesi colposa, più lieve, con competenza del Tribunale monocratico.

La ratio della legge è, dunque, la tutela della salute pubblica minacciata dall'avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione ed al consumo umano.

È l'ipotesi più grave di reato contro la salute pubblica in tema di alimenti e bevande; l'elevata rigidità delle sanzioni è legittimata dalla pericolosità del fatto contemplato nella norma.

Questo articolo presenta delle sostanziali differenze rispetto alle fattispecie contemplate negli articoli successivi, quali quelli previsti dall'art. 440 (Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari), 441 (Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute), 442 (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate) e 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive)<sup>111</sup>.

Tutte le fattispecie elencate contemplano un chiaro riferimento all'elemento del pericolo, a differenza di quanto contenuto nell'articolo 439; sulla scorta di questa considerazione, la dottrina lo configura come reato a pericolosità presunta e, di conseguenza, il giudice avrà l'obbligo di accertare la sussistenza del pericolo (nei reati di pericolo astratto o presunto, il legislatore non inserisce il pericolo tra i requisiti espliciti del reato e la sua sussistenza, nel caso concreto, non deve essere accertata dal giudice)

C'è, comunque, da considerare che la prova non può fondarsi sul superamento di alcune soglie di contaminazione, essendo il superamento in sé inadatto ad integrare l'elemento oggettivo del reato.

La configurazione del reato in oggetto richiede, quindi, che sia messa in atto una condotta a produrre pericolo per la salute pubblica; la pericolosità deve essere scientificamente accertata.

---

<sup>111</sup> Carcano D., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 482 e ss.

La dottrina e la giurisprudenza individuano l'avvelenamento sulla base di due criteri, qualitativo e quantitativo.

Secondo il criterio qualitativo, la condotta deve sostanziarsi nell'immissione nelle acque di sostanze tossiche per l'uomo.

Secondo il criterio quantitativo, tali sostanze devono essere idonee a determinare un concreto pericolo per gli eventuali consumatori.

Ovviamente, la pericolosità deve essere riferita a dose di sostanza alla quale le indagini collegano effetti avversi per la salute, mentre il superamento dei valori tabellari imposti dalle autorità non è un requisito per configurare il reato di avvelenamento, considerando che il superamento dei valori soglia non determina automaticamente pericoli per la salute pubblica.

Quindi, l'art. 439 non incrimina la semplice condotta di immissione di sostanze tossiche in acque destinate all'alimentazione, bensì la condotta di chi produce avvelenamento, dove per avvelenamento si intende l'azione di rendere le acque pericolose per il consumo umano<sup>112</sup>.

È, comunque, necessario differenziare tra corrompimento e avvelenamento, dove, con il primo termine si intende una modifica della salubrità dell'acqua, mentre il secondo presuppone l'uso di sostanze nocive tali da determinare effetti tossici.

Si tratta, inoltre, di un reato istantaneo ad effetti permanenti, che si concretizza nel momento in cui le condotte inquinanti divengono pericolose per la salute pubblica, ossia realmente idonee a determinare effetti tossici per la salute<sup>113</sup>.

La giurisprudenza di legittimità, sul reato di avvelenamento delle acque, ha ribadito il concetto di reato istantaneo, statuendo come: «*Il disastro colposo è un reato istantaneo eventualmente permanente in cui il fatto previsto dalla legge può esaurirsi nel momento in cui si concretano gli elementi costitutivi della ipotesi tipica*

---

<sup>112</sup> Giampietro L., *Caso Bussi: il reato di avvelenamento di acque destinate al consumo umano* (seconda parte), *Ambiente & sviluppo* 11-12/2015, pp. 650-654.

<sup>113</sup> Gargani A., *Trattato di diritto penale. Reati contro l'incolumità pubblica*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 189.

di reato, ma può anche protrarsi con una ininterrotta attività che in ogni momento riproduce l'ipotesi stessa. (Fattispecie relativa all'inquinamento di una falda acquifera, in cui la Corte, ritenendo immune da censure la ricostruzione, ad opera della sentenza impugnata, dell'evento lesivo del reato come un evento diacronico, consistente in un lento processo di contaminazione dell'ambiente, derivante dall'esecuzione di incessanti condotte inquinanti, ha ritenuto che la consumazione del reato per ciascun imputato cessasse alla data di dismissione della propria carica all'interno della società titolare dell'impianto)» <sup>114</sup>.

«Il reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione, quale fattispecie di pericolo presunto caratterizzata da un necessario evento di "avvelenamento", è reato istantaneo con effetti permanenti che, a differenza di quello di cui all'art. 434, comma secondo, cod. pen., si perfeziona nel momento in cui si realizza l'inquinamento della falda, con la conseguenza che è da tale momento, anche se successivo alla cessazione della condotta inquinante, che decorre il termine di prescrizione del reato» <sup>115</sup>.

«Per la configurabilità del reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione, avente natura di reato di pericolo presunto, è comunque necessario che un "avvelenamento", di per sé produttivo, come tale, di pericolo per la salute pubblica, vi sia comunque stato; il che richiede che vi sia stata immissione di sostanze inquinanti di qualità ed in quantità tali da determinare il pericolo, scientificamente accertato, di effetti tossico-nocivi per la salute. (In motivazione la Corte ha precisato che non è sufficiente il mero superamento dei "limiti soglia" di carattere precauzionale, che costituiscono una prudenziale indicazione sulla quantità di sostanza, presente in alimenti, che l'uomo può assumere senza rischio,

---

<sup>114</sup> Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 7 maggio 2020, n. 13843, CED, Cassazione, 2020.

<sup>115</sup> Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 24 ottobre 2018, n. 48548, CED, Cassazione, 2018.

quotidianamente e sul lungo periodo)»<sup>116</sup>.

«Nel delitto di disastro colposo, previsto dall'art. 449 cod. pen., il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione; ne consegue che non rileva, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione, la mancata rimozione degli effetti dannosi della condotta, in quanto la fattispecie di disastro non può essere ricostruita secondo uno schema bifasico, ove ad una prima condotta commissiva faccia seguito una seconda di natura omissiva, violativa dell'obbligo di far cessare la situazione anti-giuridica prodotta. (Fattispecie relativa alla realizzazione di discariche che avevano determinato l'avvelenamento di pozzi di captazione per l'acqua potabile, in cui la Corte ha ritenuto che la consumazione del disastro colposo non potesse considerarsi protratta oltre il momento in cui avevano avuto fine le condotte inquinanti)»<sup>117</sup>.

---

<sup>116</sup> Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 6 giugno 2018, n. 25547, CED, Cassazione, 2018.

<sup>117</sup> Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 19 ottobre 2018, n. 47779, CED, Cassazione, 2018.

## CAPITOLO 6: INQUINAMENTO ATMOSFERICO

### 6.1 DEFINIZIONE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Per inquinamento atmosferico si intende qualsiasi contaminazione dell'aria che respiriamo, causata da fattori naturali o antropogenici.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'inquinamento atmosferico è *«limitato alle situazioni in cui l'atmosfera all'aperto contiene sostanze in concentrazioni dannose per l'uomo e per l'ambiente circostante»*.

La prima definizione legislativa di inquinamento atmosferico è collocata nella legge n. 615/1966 dove è definito come *«emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati»*<sup>118</sup>.

L'inquinamento atmosferico è definito dalla normativa italiana come *«ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati»*<sup>119</sup>.

---

<sup>118</sup> Art. 1, Legge 13 luglio 1966, n. 615, "Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico", GU n. 201 del 13-8-1966.

<sup>119</sup> "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali", ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, GU n.140 del 16-6-1988 - Suppl. Ordinario n. 53.

Il Testo Unico ambientale definisce l'inquinamento atmosferico «*ogni modificazione dell'aria atmosferica dovuta all'introduzione nella stessa di una o piu' sostanze in quantita' e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente o ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente*» <sup>120</sup>.

L'ambiente urbano è importante per la salute della popolazione in quanto, soprattutto nei contesti cittadini di grandi dimensioni, le miscele di agenti chimici e fisici sono dannosi per la salute.

L'ambiente cittadino e le zone industriali, infatti, sono spesso confinanti; numerosi studi dimostrano che l'esposizione a inquinanti presenti nell'ambiente di vita rappresentano un fattore non trascurabile della morbosità e mortalità per neoplasie <sup>121</sup>.

Malgrado i provvedimenti legislativi, il problema dell'inquinamento atmosferico urbano e delle sue conseguenze sulla salute non è stato risolto.

Al di là dell'inquinamento prodotto dalle attività umane, in natura sono sempre esistite fonti naturali d'inquinamento, quali eruzioni vulcaniche, attività geotermiche e incendi spontanei, che vanno ad alterare le caratteristiche chimico-fisiche dell'atmosfera.

Gli effetti degli agenti inquinanti sui diversi organismi variano in base alla concentrazione in aria, al tempo di permanenza e alle loro caratteristiche chimico-fisiche.

Nell'organismo umano la diffusione di un agente inquinante all'interno del tratto respiratorio è determinato dal tipo di inquinante e può causare specifici effetti sulla salute; inoltre, minore è la solubilità in acqua dell'agente inquinante e maggiore sarà il suo livello di penetrazione nel tratto respiratorio.

Parlando di inquinamento, lo strato dell'atmosfera coinvolta è la troposfera, che è la regione dell'atmosfera che dal suolo si estende fino a 10-15 km e dove la

---

<sup>120</sup> Art. 268 c.1 lett.a del Dlgs.152/2006.

<sup>121</sup> Viegi G, Maio S, Pistelli F, Baldacci S, Carrozzi L., *Epidemiology of chronic obstructive pulmonary disease: health effects of air pollution*, in *Respirology* 2006;11(5):523-32.

temperatura diminuisce con la quota<sup>122</sup>.

Nella troposfera sono localizzati i 3/4 dell'intera massa gassosa e quasi tutto il vapore acqueo dell'atmosfera; in essa si verificano la maggior parte dei fenomeni meteorologici, dovuti alla circolazione delle masse d'aria che determinano le precipitazioni atmosferiche.

La maggior parte degli agenti inquinanti è confinata nella troposfera, la quale è costituita essenzialmente di ossigeno, azoto, anidride carbonica, metano e vapore acqueo<sup>123</sup>.

Gli agenti inquinanti atmosferici vengono identificati in base all'origine, alla modalità di rilascio negli ambienti interni (indoor) o esterni (outdoor) e al loro stato fisico.

Gli inquinanti primari sono emessi direttamente in atmosfera, quelli secondari sono il risultato di reazioni chimiche con altri inquinanti o gas atmosferici.

Inquinanti primari: Anidride solforosa, ossido di azoto, monossido di carbonio,

Inquinanti secondari: ozono, biossido di azoto, alcuni particolati.

Fonti degli inquinanti indoor: agenti chimici usati per la pulizia della casa, cucina e combustione, materiali da costruzione, condizionamento dell'aria.

Fonti degli inquinanti outdoor: inceneritori, industrie, impianti energetici, traffico veicolare, attività agricole<sup>124</sup>.

Un'altra distinzione degli agenti inquinanti è inerente allo stato fisico che può essere gassoso (inquinanti gassosi) o solido (particolato).

Il particolato è l'insieme di sostanze solide o liquide sospese in aria, assieme alla quale con la quale costituiscono una miscela definita aerosol atmosferico; è uno degli inquinanti più diffusi nei contesti urbani; esempi di particolato sono fibre naturali e artificiali, spore, pollini, metalli e silice.

---

<sup>122</sup> Fabbri F., *Gli oceani in pericolo*, Milano, Jaca book, 2003, p.25.

<sup>123</sup> Adamo F., *Fondamenti di geografia*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 82.

<sup>124</sup> Cocheo V., *Agenti inquinanti e sorgenti dell'inquinamento atmosferico urbano*, Ann. Ist. Super. Sanità, vol. 36, n. 3, 2000, pp. 267-274.

Il particolato è molto dannoso per la salute umana, venendo classificato dall'OMS come carcinogeno, ossia in grado di generare tumori o favorirne l'insorgenza e la propagazione<sup>125</sup>.

L'altra categoria di inquinanti atmosferici è rappresentata da quelli di tipo gassoso i quali, andando ad incidere sui meccanismi biologici, producono conseguenze nocive sulla salute.

Inquinanti atmosferici gassosi: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, ozono, idrocarburi, policiclici aromatici, composti organici volatili, benzene.

---

<sup>125</sup> Giugliano M., Lonati G., *Il particolato atmosferico*, in *Ingegneria ambientale*, 2002, v. 31: n.3-4, p. 160-168.

## 6.3 SINGOLE FATTISPECIE PENALI

### 6.3.1 Installazione di uno stabilimento in mancanza di autorizzazione o con autorizzazione revocata/sospesa

L'installazione di uno stabilimento in mancanza di autorizzazione è sanzionata dall'articolo 279 del D.Lgs 152/06: «1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271

o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6. 4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrantadue euro. 7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere

è sempre disposta in caso di recidiva»<sup>126</sup>.

L'art. 268 del D.Lgs. 152/06 precisa le definizioni di stabilimento «*h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività*» e di impianto «*l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio*»<sup>127</sup>.

È necessario non fare confusione tra stabilimenti e impianti, in quanto uno stabilimento può essere costituito da più impianti<sup>128</sup>.

Quindi, l'art. 269, I comma, impone la richiesta di autorizzazione per l'installazione di uno stabilimento; l'installazione e la modifica degli stabilimenti non richiedono autorizzazione.

Inoltre «*Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente*» (Art. 269, X comma), «*Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico*» (Art. 272, I comma), non essendo richiesta neanche per gli stabilimenti destinati alla difesa nazionale e per gli impianti di ventilazione adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. (Art. 272, V comma)

---

<sup>126</sup> <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152>

<sup>127</sup> Lugaresi N., *Diritto dell'ambiente*, Milano, Wolters Kluwer, 2020, pp. 129 e ss.

<sup>128</sup> <https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/la-nozione-di-stabilimento/>

Prima della riforma legislativa del D. Lgs 128/10<sup>129</sup> l'autorizzazione era richiesta per il singolo impianto, ora invece è necessaria solo per l'intero stabilimento.

Le condotte aventi rilevanza penale, previste dall'art. 279, sono essenzialmente tre:

1) Installazione non autorizzata di uno stabilimento; 2) Esercizio non autorizzato di stabilimento; 3) Esercizio di stabilimento con autorizzazione scaduta o revocata<sup>130</sup>.

È considerato un reato permanente, in quanto perdura per l'intero periodo in cui lo stabilimento è attivo e la cui esistenza è ignota all'amministrazione.

L'Installazione non autorizzata di uno stabilimento e il suo esercizio non autorizzato sono due condotte previste e sanzionate dal I comma; in tutti e due i casi la contravvenzione è unica e consiste nell'arresto da due mesi a due anni o nell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

La medesima sanzione si applica nel caso in cui lo stabilimento continui l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.

La giurisprudenza di legittimità, in merito alla configurazione di reato permanente, ha più volte precisato che: *«In tema di inquinamento atmosferico, la contravvenzione prevista dall'art. 279, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha natura di reato permanente per la cui sussistenza è sufficiente l'esercizio di uno stabilimento che produce emissioni in assenza della prescritta autorizzazione. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di aree interne a capannoni in cui si svolgeva la produzione di manufatti di ceramica)»*<sup>131</sup>.

*«In tema di inquinamento, il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006, avendo natura permanente, non si esaurisce con la condotta di chi lo costruisce, ma è commesso anche dai*

---

<sup>129</sup> "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, GU n.186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 184.

<sup>130</sup> Perotto E., Quaranta A., *Casi e soluzioni-Configurabilità del reato in assenza di inquinamento*, in *Ambiente & sviluppo* n. 11/2016, pp. 779-782

<sup>131</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 29 gennaio 2019, n. 4250, CED, Cassazione, 2019.

*successivi responsabili che proseguono l'esercizio dell'attività produttiva, atteso che anche su costoro grava l'obbligo di chiedere il rilascio del titolo abilitativo per le emissioni atmosferiche prodotte o di cessare l'attività in assenza dello stesso»*<sup>132</sup>.

### **6.3.2 Getto pericoloso di cose**

L'art. 674 cod. pen. prevede: «*Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206*»<sup>133</sup>.

L'articolo in oggetto punisce chiunque getti o versi, in luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o molestare persone, o cagioni emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti. L'elemento soggettivo del reato può essere, indistintamente, il dolo o la colpa.

Il reato di getto pericoloso di cose si consuma nel momento in cui si ha il getto, il versamento o l'emissione di vapori o fumi; ai fini della configurazione, non è necessario che si realizzi un danno, essendo sufficiente l'idoneità della cosa, gettata o versata, a offendere o molestare persone.

Il bene giuridico protetto è l'incolumità pubblica.

La contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. costituisce reato di pericolo e non di danno, di conseguenza non è necessario che si produca un effettivo danno, essendo sufficiente l'attitudine a offendere, molestare o ad arrecare ad esse disagio.

---

<sup>132</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 23 gennaio 2015, n. 3206, CED, Cassazione, 2015.

<sup>133</sup> <https://www.altalex.com/documents/news/2013/04/17/molestie-condominiali-ampliato-l-ambito-del-reato-di-gettito-pericoloso-di-cose>

È un reato istantaneo, quindi non è richiesta la reiterazione di più atti.

La disposizione punisce due diverse ipotesi: 1) Gettare o versare cose solide o liquide; 2) Provocare emissioni di gas, vapori o fumi<sup>134</sup>.

Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 674, individuando in esso un ottimo strumento per sanzionare le forme di inquinamento, prevalentemente quello atmosferico e idrico.

E proprio nell'ambito di una tutela penale carente in tema di inquinamento atmosferico, ha condotto la Corte di Cassazione a far rientrare i comportamenti lesivi della salubrità dell'aria nell'alveo della contravvenzione di cui all'articolo 674.

In pratica, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'articolo 674 è divenuto una norma alternativa, ma più efficace rispetto al DPR n. 203/1988<sup>135</sup>. Infatti, la Cassazione ha, prevalentemente negli ultimi anni, ampliato l'applicabilità dell'art. 674 agli scarichi di fumi provenienti da determinati tipi di lavorazioni artigiane quali lavanderie, verniciatori, falegnamerie e carrozzerie.

Numerose sono le pronunce della giurisprudenza di legittimità, che hanno visto l'applicazione dell'art. 674 a ipotesi di inquinamento atmosferico: «*In tema di inquinamento atmosferico, la necessità di accertare il superamento dei limiti di tollerabilità delle emissioni ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 674 cod. pen. si pone soltanto per le attività autorizzate in quanto le emissioni di fumo, gas o vapori siano una conseguenza diretta dell'attività; diversamente, nel caso di attività non autorizzata ovvero di emissioni autorizzate, ma che non siano conseguenza naturale dell'attività, in quanto imputabili a deficienze dell'impianto od a negligenze del gestore, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la*

---

<sup>134</sup> Montagna A., *Cassazione, emissioni «lecite» in atmosfera e configurabilità del reato di cui all'art. 674 codice penale*, in *Ambiente & sviluppo* n. 1/2006, pp. 87-89.

<sup>135</sup> "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali", ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, GU n.140 del 16-6-1988 – Suppl. Ordinario n. 53.

*semplice idoneità a creare molestia alle persone»* <sup>136</sup>.

*«La fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen. (getto pericoloso di cose) non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare, ricomprendendosi nella stessa anche la alterazione superficiale del bene, atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell'ambiente e conseguentemente della salute umana»* <sup>137</sup>.

*«La contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un'attività produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici, atteso che il reato de quo mira a tutelare la salute e l'incolumità delle persone indipendentemente dall'osservanza o meno di standards fissati per la prevenzione dall'inquinamento atmosferico»* <sup>138</sup>.

*«Le emissioni in atmosfera di gas, vapori e fumi integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 674 cod. pen. in considerazione della indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle persone, atteso che devono farsi rientrare nel concetto di "molestia" tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete che producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione»* <sup>139</sup>.

---

<sup>136</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 30 ottobre 2007, n. 40191, CED, Cassazione, 2007.

<sup>137</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 22 dicembre 2005, n. 46846, CED, Cassazione, 2005.

<sup>138</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 24 ottobre 2005, n. 38936, CED, Cassazione, 2005.

<sup>139</sup> Corte di Cassazione, Sezione 3, Penale, Sentenza, 29 settembre 2004, n. 38297, CED, Cassazione, 2004.

## CONCLUSIONI

Sono trascorsi quarant'anni dall'emanazione della prima legge considerabile a pieno titolo «ambientale» e, muovendo da questa data, possiamo disegnare una ricomposizione del percorso che il legislatore ha messo in atto per tutelare l'ambiente. Abbiamo accennato ad una legge, la n. 615 del 1966, che viene considerata come il primo esempio di normativa ambientale in Italia; in realtà, anche prima di questa sono state approvate leggi antesignane della normativa ambientale, anche se non avevano il fine prevalente della salvaguardia dell'ambiente, così come oggi siamo assistiamo nelle intenzioni delle leggi di riferimento.

Con la legge del 1966 si inaugura una stagione diversa nello scenario normativo, una stagione che ha per oggetto direttamente la tutela dell'ambiente, ossia una tutela orientata esclusivamente all'ambiente e non solo quale fine di un perseguimento distinto.

Proprio il 1966 vede la nascita del WWF ossia la filiazione nazionale di quell'organizzazione mondiale creata grazie all'impulso di diverse personalità, cinque anni prima in Svizzera.

È, quindi, giunto anche in Italia il vento dell'associazionismo di stampo ambientalista che trova la sua cassa di risonanza nel Parlamento.

È proprio da questa data, infatti, che la nostra legislazione ambientale subisce una sollecitazione attraverso la quale vengono risolte le carenze di un complesso normativo rimasto fin troppo collegato al mondo agricolo.

Esporre tutte le singole norme che si sono susseguite sarebbe un lavoro non facile e lungo.

Andando avanti di altri dieci anni, arriviamo alla legge Merli (L. 10 maggio 1976 n. 319).

Infatti, dagli anni '70 la Comunità Europea emana Direttive rivolte a tutelare l'acqua dall'inquinamento, considerandola come bene degno di particolare tutela e, uno dei momenti più segnanti in questo di tutela delle acque fu la legge 319, la quale contempla le direttive atte a permettere un uso più razionale delle acque, prescrivendo per gli scarichi di acque reflue precisi valori limite.

Il 1986 vede la creazione di un dicastero interamente dedicato all'ambiente: con la Legge 8 luglio 1986 n. 349, infatti, viene istituito il Ministero dell'Ambiente.

Con il Ministero dell'Ambiente tutto il mondo ambientalista ha finalmente una casa.

Con il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, anche noto come decreto Ronchi, vengono recepite le direttive comunitarie in materia di rifiuti; questa norma introduce nel nostro ordinamento il principio della gestione dei rifiuti in sostituzione del semplice smaltimento degli stessi; i rifiuti diventano una risorsa e non più uno scarto.

Arriviamo al 2006; il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (Codice dell'ambiente) rubricato come "Norme in materia ambientale" suddivide in sei parti la quasi totalità della disciplina di riferimento, rimanendo escluse alcune materie peraltro oggetto di delega, come la gestione delle aree protette.

Rimane, comunque, innegabile che dopo l'approvazione del D.Lgs. 152/2006, la materia ambientale abbia conquistato una dignità aumentata nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale.

Uno degli aspetti principali del D.Lgs. 152, o Codice dell'ambiente, è rappresentato dal ruolo centrale che viene assegnato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, prevalentemente in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; è, infatti, onere del dicastero imporre ai soggetti, autori del danno ambientale, l'adozione di misure di ripristino e il risarcimento del danno prodotto.

Nel corpo della tesi è stata esaminata la portata innovativa del suddetto decreto, arrivando a considerare tale atto normativo come il primo e sostanziale tentativo di armonizzazione della disomogenea materia ambientale in un singolo testo, che introduce anche riferimenti a principi di portata generale, come quello di precauzione.

Pur tuttavia, non ha prodotto gli effetti sperati per ciò che riguarda la semplificazione e la ristrutturazione della normativa ambientale, sia con riguardo ai diversi regimi settoriali, che sono risultati compattati, sia con riguardo alla regolamentazione della responsabilità per danno all'ambiente.

## BIBLIOGRAFIA

Abrami A., *Le aree boscate nel governo del territorio-ambiente*, Roma, Macchia, 1995.

Adamo F., *Fondamenti di geografia*, Torino, Giappichelli, 2017.

Alibrandi L., *Codice penale*, Piacenza, La tribuna, 2020.

Alleruzzo N., Bertuzzi R., *Manuale pratico di polizia ambientale*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012.

Aruta Improta A., *La tutela risarcitoria contro i danni ambientali tra direttiva 2004/35/CE e D.lgs. 152/2006*, Canterano, Aracne, 2018.

Bassanini F., Tiberi G., *La Costituzione europea. Un primo commento*, Bologna, Il Mulino, 2004.

Bellagamba F., *Brevi note in tema di detenzione di animali pericolosi di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150*, in *Il Foro toscano - Toscana giurisprudenza*, 2000.

Bernasconi C., *Il reato ambientale: tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, ETS, 2008.

Bernasconi C., *Luci (poche) e ombre (molte) della nuova fattispecie di combustione illecita di rifiuti*, in *Studium iuris*, 2015.

Blasizza E., *Ambiente 2020*, Milano, Wolter Kluwer, 2020.

Carcano D., *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Milano, Giuffrè, 2010.

Castignone S., L. Lombardi Vallauri, *Trattato di biodiritto. La questione animale*, Milano, Giuffrè, 2012.

Catenacci M., *I reati ambientali e il principio di offensività*, Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente, Anno 2010.

Checco A., *Banca e latifondo nella Sicilia degli anni Trenta*, Napoli, Guida, 1983.

Cocheo V., *Agenti inquinanti e sorgenti dell'inquinamento atmosferico urbano*, Ann. Ist. Super. Sanità, vol. 36, n. 3, 2000.

Corbetta S., *Incendi boschivi: in vigore la legge quadro, Legge 21 novembre 2000, n. 353 in G.U. 30 novembre 2000, n. 353*, Diritto penale e processo Anno: 2001.

Coviello A., *Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*, Relazione al Convegno "I nuovi delitti contro l'ambiente", Grosseto, 23 settembre 2015, in Rivista di polizia, 2016.

Dell'Anno P., Picozza E., *Trattato di diritto dell'ambiente*, Assago, CEDAM, 2012.

Della Seta R., *La difesa dell'ambiente in Italia: storia e cultura del movimento ecologista*, Milano, F. Angeli, 2000.

Delpino L., Pezzano R., *Manuale di diritto penale*, Napoli, Simone, 2019.

Di Lella B., Sassi C., *La disciplina penale dell'omessa bonifica dopo la legge n. 68/2015 tra spinte repressive e qualche distrazione*, in Rivista giuridica dell'ambiente, 2015.

Di Pinto S., *Il delitto di impedimento del controllo ambientale*, Relazione al Convegno "I nuovi delitti contro l'ambiente", Grosseto, 23 settembre 2015 in Rivista di polizia, 2015.

Dolcini E., Marinucci G., *Costituzione e Politica dei beni giuridici*, RIDPP, 1994.

Fabbi F., *Gli oceani in pericolo*, Milano, Jaca book, 2003.

Feola M., *Ambiente e democrazia*, Torino, Giappichelli, 2014.

Fimiani P., *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2015.

Fiorella A., *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2019.

Follieri E., *Aspetti problematici della tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente*, Relazione al Convegno "Diritto al paesaggio e diritto del paesaggio", Lampedusa 21-23 giugno 2007 in *Giustizia amministrativa*, 2007.

Forleza O., *Nella tutela delle aree compromesse dal fuoco -Il metodo non convincente del nuovo catasto*, Guida al Diritto, 13 gennaio 2001.

Gaito A., *Procedura penale*, Milanofiori, Assago, Wolters Kluwer, 2018.

Gambino S., *La tutela delle risorse idriche*, Mantova, Universitas studiorum, 2018.

Gargani A., *Trattato di diritto penale. Reati contro l'incolumità pubblica*, Milano, Giuffrè, 2008.

Giampietro L., *Caso Bussi: il reato di avvelenamento di acque destinate al consumo umano (seconda parte)*, *Ambiente & sviluppo* 11-12/2015.

Giampietro F., *Commento alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti*, Milanofiori Assago, Ipsoa, 2009.

Giugliano M., Lonati G., *Il particolato atmosferico*, in *Ingegneria ambientale*, 2002.

Hussen A., *Principles of environmental economics and sustainability*, London, New York, Routledge, 2019.

Iorio G., *Prime pagine di diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2012.

Italia V., *Ambiente, inquinamento, responsabilità vol.4*, Milano, Giuffrè, 2009.

Lucifora A., *Spunti di comparazione e nuove prospettive di armonizzazione del diritto penale dell'ambiente: scelte di politica criminale e tecniche di tipizzazione*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2019.

Lungaresi N., *Diritto dell'ambiente*, Cedam, Padova, 2017.

Lugaresi N., Bertazzo S., *Nuovo Codice dell'ambiente*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2009.

Maglia S., *La gestione dei rifiuti dalla A alla Z*, Piacenza, TuttoAmbiente, 2019.

Masini L., *La prevenzione del danno ambientale: prospettive e limiti a dieci anni dal recepimento della direttiva europea*, in *GiustAmm.it*, 2017.

Masotti L., Verlicchi P., *Depurazione delle acque di piccole comunità: tecniche naturali e tecniche impiantistiche*, Milano, Hoepli, 2005.

Montagna A., *Cassazione, emissioni «lecite» in atmosfera e configurabilità del reato di cui all'art. 674 codice penale*, in *Ambiente & sviluppo* n. 1/2006.

Nespor S., De Cesaris A.L., *Codice dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2011.

Novi F., *La valutazione della sostenibilità degli interventi sul territorio: esperienze di ricerca*, Firenze, Alinea, 2007.

Ordile A., *Il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, Relazione al Convegno "I nuovi delitti contro l'ambiente"*, Grosseto, 23 settembre 2015 in *Rivista di polizia*, 2016.

Pagliaro A., *Il reato*, Milano, A. Giuffrè, 2007.

Pasqualini Salsa C., *Manuale di diritto ambientale*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2011.

Passadore L., *Il testo unico ambientale e norme complementari*, Venezia, Hyper, 2019.

Paterniti C., *Manuale dei reati*, Milano, Giuffrè, 2010.

Pelissero M., *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Torino, Giappichelli, 2013.

Perotto E., Quaranta A., *Casi e soluzioni-Configurabilità del reato in assenza di inquinamento*, in *Ambiente & sviluppo* n. 11/2016.

Pierobon A., *Nuovo manuale di diritto e gestione dell'ambiente*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012.

Pistilli Chiara, *Reati contro l'ambiente (ecoreati): il delitto di disastro ambientale alla luce della l. 68/2015*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 2016.

Ramacci F., *Codice penale e leggi complementari*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

Ramacci L., *Diritto penale dell'ambiente*, Piacenza, La Tribuna, 2017.

Riccardi M., *Gestione abusiva di rifiuti, occasionalità della condotta e confisca del mezzo ai danni del terzo estraneo*, in *Giurisprudenza Penale*, 2019.

Rossi G., *L'ambiente e il diritto*, p. 8, *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, Anno 2015.

Triolo D., *Codice penale*, Milano, Key, 2020.

Viegi G., Maio S., Pistelli F., Baldacci S., Carrozzi L., *Epidemiology of chronic obstructive pulmonary disease: health effects of air pollution*, in *Respirology* 2006.

## SITOGRAFIA

[www.altalex.com](http://www.altalex.com)

[www.consiglio.provincia.tn.it](http://www.consiglio.provincia.tn.it)

[www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu)

[www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)

[www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)

[www.normattiva.it](http://www.normattiva.it)

[www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com](http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com)

[www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it)

WWW.TESISEMPLICE.IT